Reg.delib.n. **3028** Prot. n. 49/VI/4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articoli 7 e 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Modifica ai criteri e alle modalità per l'applicazione della legge previsti dalla deliberazione n. 2828 del 22 dicembre 2005 "Aiuti per la commercializzazione dei prodotti trentini"

Il giorno **21 Dicembre 2007** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO

ASSESSORI REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA

GIANLUCA SALVATORI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

con deliberazione n. 2828 del 22 dicembre 2005 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'applicazione degli articoli 7 e 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - "aiuti per la commercializzazione di prodotti delle imprese trentine" (Criteri).

In data 21 luglio 2006 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra Provincia e Camera di Commercio I.A.A. di Trento (Camera di Commercio) il cui articolo 10 prevede che siano svolte dalla Camera di Commercio le funzioni amministrative relative alla concessione degli aiuti accordati al fine di favorire l'esportazione dei prodotti trentini verso paesi extracomunitari previsti dall'articolo 7 della l.p. 6/1999 ("Progetti imprenditoriali di commercializzazione" e "Attività svolte da cooperative, consorzi e società consortili per la commercializzazione all'estero delle imprese associate").

La Camera di Commercio, dopo un primo periodo di svolgimento di dette funzioni e dopo un confronto con le strutture provinciali competenti, ha proposto, con nota pervenuta al Dipartimento Turismo, commercio e promozione prodotti trentini in data 13 marzo 2007, alcune modifiche ai sopra citati Criteri relativi all'articolo 7 della l.p. 6/1999.

Le principali proposte di modifica risultano essere le seguenti:

- più puntuale definizione di "beni prodotti nel territorio della provincia", intendendo per tali quelli la cui componente caratterizzante che ne definisce l'identità sia sviluppata all'interno del territorio della provincia di Trento;
- relativamente ai "Progetti imprenditoriali di commercializzazione" si propone di alzare il limite minimo si spesa ammissibile, che passerebbe da 20.000 euro a 50.000 euro, al fine di finanziare progetti con una massa critica maggiore;
- si propone di prevedere una percentuale massima contributiva del 50%, variabile in funzione delle disponibilità finanziarie pubbliche. In caso di percentuale inferiore al 50 %, la stessa percentuale verrebbe applicata nei confronti di tutti i richiedenti. Tale modifica permetterebbe di non ritardare il finanziamento ai beneficiari che, in caso di risorse insufficienti e allo stato attuale dei criteri, slitterebbe all'esercizio successivo;
- relativamente alla sola parte "Attività di commercializzazione verso paesi extracomunitari" si propone di dare la possibilità anche alle singole imprese, non aderenti a cooperative, consorzi o società consortili, di richiedere finanziamenti per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di carattere internazionale. Il fine è quello di incentivare le imprese trentine ad aprirsi a nuovi mercati internazionali attraverso lo strumento fieristico utile per sondare i nuovi mercati e per sviluppare i primi contatti. Il finanziamento provinciale dovrebbe essere graduato a seconda del numero di partecipazioni ad una determinata fiera dal momento che è nelle prime partecipazioni che vie è la maggiore necessità di supporto.

A fianco alle proposte della Camera di Commercio, che vengono condivise, vi è l'esigenza di apportare due modifiche relative ai finanziamenti previsti dall'articolo 23, comma 2 della l.p. 6/1999 ("Progetti settoriali di commercializzazione"), nel dettaglio:

- affiancare alla programmazione annuale di marketing operativo una pianificazione triennale di marketing strategico pienamente integrata con la prima. Tale modifica permetterà ai beneficiari di migliorare la propria strategia di commercializzazione e alla Provincia di finanziare progetti con una pianificazione di medio/lungo periodo;
- offrire la possibilità ai beneficiari, in alternativa al normale sistema di rendicontazione delle spese, di adottare un sistema semplificato che mutua, adattandolo, l'impostazione prevista dall'articolo 4 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.

In conformità alla procedura fissata con deliberazione della Giunta provinciale n. 366 del 20 febbraio 2004 sono stati sentiti i Servizi Bilancio e Ragioneria, Legislativo e Programmazione. In seguito al parere del Servizio Programmazione, che suggerisce di incentivare maggiormente l'associazionismo tra operatori economici nelle attività di commercializzazione a favore dell'export, si prevedono ulteriori modifiche ai Criteri relativi all'articolo 7 della l.p. 6/1999, nel dettaglio:

 prevedere tra i soggetti beneficiari degli aiuti per "Progetti imprenditoriali di commercializzazione verso paesi extracomunitari" e per "Attività di commercializzazione verso paesi extracomunitari" anche le associazioni temporanee costituite da piccole e medie imprese. Conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 35 della l.p. 6/1999 vi è stato un confronto preventivo con la Camera di Commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori. Dopo questo ultimo incontro si è condivisa l'esigenza di prevedere altre modifiche ai citati criteri, nel dettaglio:

- relativamente ai "Progetti imprenditoriali di commercializzazione verso paesi extracomunitari", alzare il limite massimo contributivo da 200.000,00 euro a 250.000,00 euro, al fine di supportare anche progetti di dimensioni maggiori;
- relativamente alle "Attività di commercializzazione verso paesi extracomunitari", prevedere che la singola azienda possa, nei limiti del finanziamento concesso, inserire nel corso dell'anno manifestazioni fieristiche non previste, comunicandolo prima della partecipazione e non oltre il 30 ottobre dell'anno di riferimento. Questa modifica permetterà ai beneficiari di rendere più flessibile la propria programmazione e poter partecipare a manifestazioni la cui adesione non fosse stata prevedibile.

Conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 35 della l.p. 6/1999 i Criteri sono stati inviati alla competente Commissione del Consiglio provinciale e ne è stato acquisito il parere favorevole nella seduta del 20 dicembre 2007.

Si ritiene opportuno che le presenti modifiche trovino applicazione per le domande di finanziamento presentate a partire dall'1 gennaio 2008.

Relativamente ai finanziamenti accordati al fine di favorire l'esportazione dei prodotti trentini verso paesi extracomunitari ("Progetti imprenditoriali di commercializzazione verso paesi extracomunitari" e "Attività di commercializzazione verso paesi extracomunitari") il termine di presentazione delle domande a valere sull'intero 2008 viene prorogato, in via transitoria, al 31 marzo 2008.

Preso atto che i beneficiari degli aiuti previsti per i "Progetti settoriali di commercializzazione" necessitano del tempo sufficiente a predisporre i relativi piani strategici triennali che partiranno con il 2008, le relative domande di finanziamento potranno essere presentate, in via transitoria, entro il 31 gennaio 2008.

La presente deliberazione viene approvata fuori ordine del giorno, assieme a quelle relative agli altri settori interessati alla L.P. 6/99, per l'opportunità di un esame congiunto e per l'urgenza dettata dalla necessità di adozione entro il corrente anno solare di determinazioni dirigenziali che tengano conto delle norme transitorie contenute. Inoltre, l'approvazione entro il corrente mese di dicembre consente di far decorrere la data di applicazione generale delle modifiche al regime agevolativo con l'inizio dell'anno solare 2008.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti e le leggi citate;
- ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

- 1. di approvare le modifiche ai criteri e alle modalità per l'applicazione degli articoli 7 e 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, previsti dalla deliberazione n. 2828 del 22 dicembre 2005 "Aiuti per la commercializzazione dei prodotti trentini", evidenziate nell'allegato 1) alla presente deliberazione (sono sottolineate le parti aggiunte e barrate le parti eliminate);
- 2. di approvare il testo coordinato di cui all'allegato 2) "Criteri e modalità per l'applicazione degli artt. 7 e 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6", che forma parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

- 3. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1) si applicano alle domande di finanziamento presentate a partire dall'1 gennaio 2008;
- 4. di stabilire, in via transitoria e per le motivazioni illustrate in premessa, che le domande di finanziamento a valere sull'intero 2008 possano essere presentate entro le scadenze di seguito elencate:
 - per i "Progetti imprenditoriali di commercializzazione verso paesi extracomunitari" e "Attività di commercializzazione verso paesi extracomunitari" entro il 31 marzo 2008;
 - per i "Progetti settoriali di commercializzazione" entro il 31 gennaio 2008;
- 5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A.

GBA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 5 RIFERIMENTO: 2007-S039-00511

Allegato parte integrante

Allegato 1)

LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6 «Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio»

«CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 23 DELLA LEGGE»

SETTORE COMMERCIALIZZAZIONE

AIUTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE IMPRESE TRENTINE

INDICE

Capo 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Disposizioni generali

Capo 2

PROGETTI IMPRENDITORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE <u>VERSO</u> <u>PAESI EXTRACOMUNITARI</u>

- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Definizione e attività oggetto di finanziamento
- Art. 5 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
- Art. 6 Misura delle agevolazioni
- Art. 7 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni
- Art. 8 Istruttoria delle domande
- Art. 9 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni
- Art. 10 Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative
- Art. 11 Obblighi e revoche
- Art. 12 Trasferimento delle agevolazioni

Capo 3

ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZZONE SVOLTE DA COOPERATIVE, CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO DELLE IMPRESE ASSOCIATE

ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

- Art. 13 Soggetti beneficiari
- Art. 14 Attività oggetto di finanziamento
- Art. 15 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
- Art. 16 Misura delle agevolazioni
- Art. 17 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni
- Art. 18 Priorità
- Art. 19 18Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

- Art. 20 19Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative
- Art. 21 20Obblighi e revoche
- Art. 22 21 Trasferimento delle agevolazioni

Capo 4

PROGETTI SETTORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE

- Art. 23 22 Soggetti beneficiari
- Art. 24 23 Definizione e attività oggetto di finanziamento
- Art. 25 24 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
- Art. 26 25 Misura delle agevolazioni
- Art. 27 26 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni
- Art. 28 27 Istruttoria delle domande
- Art. 29 28 Priorità
- Art. 30 29 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni
- Art. 31 30 Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative
- Art. 32 31Obblighi e revoche
- Art. 33 32Trasferimento delle agevolazioni

Capo 5

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

- Art. 34 33 Soggetti beneficiari
- Art. 35 34 Attività oggetto di finanziamento
- Art. 36 35 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
- Art. 37 36 Misura delle agevolazioni
- Art. 38 37 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni
- Art. 39 38 Priorità
- Art. 40 39 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni
- Art. 41 40 Revoche e riduzioni dei livelli di intervento
- Art. 42 41 Trasferimento delle agevolazioni

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Campo di applicazione

- 1. I criteri e le modalità della presente parte "Aiuti per la commercializzazione dei prodotti delle imprese trentine" si riferiscono alle iniziative previste dai seguenti articoli della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge):
- a) articolo 7 "Aiuti per favorire l'esportazione di prodotti delle imprese trentine verso paesi extracomunitari", limitatamente al comma 1, lett. e) ed f).

Gli aiuti sono concessi per la realizzazione di:

- progetti imprenditoriali di commercializzazione presentati da piccole e medie imprese, nonché da cooperative, consorzi, <u>società consortili e</u> <u>associazioni temporanee di imprese</u> costituiti dalle stesse (Capo 2);
- attività di commercializzazione svolte da:
 - piccole e medie imprese nonché associazioni temporanee di imprese (ATI) costituite dalle stesse;
 - consorzi, società consortili o cooperative costituiti da piccole e medie imprese, aventi quale finalità statutaria esclusiva l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate (Capo 3);
- b) articolo 23 "*Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati*", relativamente al comma 2.

Le iniziative agevolabili riguardano:

- progetti settoriali di commercializzazione presentati da enti e soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali (Capo 4);
- realizzazione di manifestazioni fieristiche per la valorizzazione delle produzioni trentine (Capo 5).
- 2. Sono escluse dal campo di applicazione dei presenti criteri le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), b), c), d), ed f) limitatamente agli oneri per la costituzione di società di commercializzazione all'estero, e comma 2 della Legge.
- 3. La Giunta provinciale disciplina con proprio provvedimento le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 23, comma 1, della Legge, che regolamenta le iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati attraverso la promozione diretta da parte delle strutture provinciali.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Le domande relative agli aiuti previsti dalla presente parte sono esaminate con procedura valutativa, in base agli articoli 12 e 14 della Legge.



Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari le piccole e medie imprese, nonché cooperative, consorzi, società consortili e associazioni temporanee di imprese (ATI) costituite dalle stesse, aventi sede legale in Trentino ed iscritte nel Registro delle imprese della provincia di Trento, in regola con il pagamento del diritto camerale, la cui attività, principale o secondaria, rientri nella seguente tabella:

CODICI ATECO 2002

- C ESTRAZIONE DI MINERALI
- D ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
- G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
- K 72 INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
- 2. I soggetti beneficiari non debbono avere in corso procedure concorsuali né essere stati sottoposti ad esecuzione immobiliare.
- 3. Non si ammettono richieste di finanziamento per progetti imprenditoriali di commercializzazione presentati da enti o soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali, già agevolati nel medesimo arco temporale per progetti settoriali di commercializzazione di cui al successivo Capo 4.

Art. 4 Definizione e attività oggetto di finanziamento

- 1. Per «progetto imprenditoriale di commercializzazione» si intende un complesso coordinato di iniziative volte allo sviluppo della commercializzazione dei beni prodotti nel territorio della provincia verso paesi extracomunitari presentato in modo esauriente, qualificato, motivato e in modo da dimostrarne l'efficacia. Per beni prodotti nel territorio della provincia si intendono i prodotti la cui componente caratterizzante che ne definisce l'identità sia sviluppata all'interno del territorio della provincia di Trento
- 2. Il progetto di commercializzazione deve essere riferito ad un arco temporale non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
- 3. Sono ammesse all'intervento le iniziative che presentano le caratteristiche della straordinarietà o dell'innovatività. Verranno inoltre ammessi ad agevolazione esclusivamente i progetti comprendenti in modo equilibrato almeno tre delle macrovoci di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del successivo comma 4.

4. Le attività riconducibili al progetto imprenditoriale di commercializzazione sono le seguenti:

1) Studi e ricerche di mercato

Si riferiscono a tutte quelle analisi volte all'assunzione di dati ed informazioni utili alla migliore conoscenza del mercato sul quale un'azienda intende operare, direttamente utilizzabili all'interno dei processi decisionali attivati da chi gestisce l'impresa.

Esse possono essere riferite:

- a) all'analisi della domanda, in tutte le sue manifestazioni:
 - analisi tipologica dei consumi;
 - analisi dei potenziali di mercato (stima della domanda futura);
 - analisi dei gusti e delle preferenze dei consumatori;
 - analisi del comportamento di acquisto dei consumatori;
 - analisi delle preferenze di marca;
 - misurazione della notorietà e dell'immagine dell'impresa, dei suoi marchi o prodotti presso i consumatori finali;
 - analisi dei trend sociologici, culturali, psicologici e degli stili di vita dei consumatori;
- b) all'analisi della concorrenza:
 - analisi di benchmarking (confronto delle posizioni competitive);
 - analisi dei punti di forza e di debolezza rispetto ai concorrenti;
 - stima del potenziale competitivo di nuovi entranti, anche da altri settori;
 - posizionamento dei prodotti dell'azienda rispetto ai concorrenti;
 - analisi del venduto per prodotto o marca;
 - analisi volte alla misurazione della soddisfazione dei clienti e della qualità percepita dei prodotti (*customer satisfaction analysis*);
- c) all'analisi del settore della commercializzazione (distribuzione):
 - analisi tipologica dei canali commerciali;
 - individuazione di nuovi canali commerciali;
 - analisi del venduto per canale;
 - stima del potenziale dei canali commerciali;
 - studi sull'andamento delle diverse forme distributive;
 - analisi dei fattori di competitività all'interno dei diversi punti vendita, con particolare riferimento alla grande distribuzione;
- d) all'analisi del macro-ambiente e dei trend generali dell'economia che possano influire sul comportamento di marketing dell'impresa.

2) Politiche di prodotto

Possono comprendere:

- a) iniziative legate al lancio di nuovi prodotti, compresi gli studi di fattibilità e le analisi volte a dimostrare l'opportunità di mercato;
- b) azioni che riguardano l'innovazione di prodotto, e in generale tutti i miglioramenti atti a rendere più vendibile un prodotto sul mercato, rispetto anche alle richieste provenienti dalla grande distribuzione o direttamente dai consumatori finali;

- c) azioni che riguardano il riequilibrio del portafoglio dei prodotti (completamento, estensione, approfondimento delle linee);
- d) azioni legate al *packaging*, al *design* e a tutto quanto riguarda l'apparenza fisica del prodotto.

In ordine alle spese si considerano ammissibili solo quelle relative allo studio per l'innovazione escludendo quindi quelle relative agli impianti di produzione, alle realizzazioni e alle spese interne di gestione.

3) Politiche di promozione e pubblicità

Possono comprendere:

- a) studi di progettazione di campagne pubblicitarie;
- b) acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura;
- c) spese di realizzazione e produzione di spot o comunicati pubblicitari di qualsiasi genere;
- d) partecipazione a manifestazioni fieristiche di carattere internazionale, comprese le attività di predisposizione dei relativi materiali promozionali e di supporto;
- e) sponsorizzazioni sportive e culturali;
- f) creazione di marchi o logotipi, progetti grafici e di design applicato a qualsiasi elemento di *visual*;
- g) realizzazione di cataloghi, brochure o depliant promozionali, comprese tutte le spese di progettazione, realizzazione e stampa;
- h) iniziative promozionali presso i punti di vendita, comprendenti la realizzazione di materiali promozionali e le spese di progettazione;
- i) azioni di marketing diretto, a clienti attuali o potenziali, comprese le spese di progettazione e gli studi di fattibilità, tramite posta, telefono o visita personale.

In ordine alle spese riguardanti la partecipazione a fiere, sono ammesse le sole voci relative a:

- affitto area:
- allestimento stand;
- trasporto merci e allestimenti
- assistenza esterna stand.

4) Pubbliche relazioni

Possono comprendere:

- a) progetto e realizzazione di comunicati stampa;
- b) organizzazione di incontri con la stampa al fine di promuovere prodotti o iniziative commerciali;
- c) partecipazione e realizzazione di attività convegnistiche, culturali, sociali con lo scopo di promuovere l'immagine e la notorietà dell'azienda.

5) Politiche di Web-marketing

Possono comprendere:

- a) progettazione, realizzazione e aggiornamento di un sito Internet relativo all'azienda o ai suoi prodotti;
- b) gestione del data-base legato al sito;
- c) azioni promozionali volte alla diffusione della conoscenza del sito aziendale;
- d) gestione di attività di contatto diretto con la clientela via Internet (forum, *chat*, ricerche di mercato on-line);

e) attivazione di canali di vendita on-line (progetti di *e-commerce*), compresi i costi di progettazione, sperimentazione e sviluppo di iniziative on-line.

6) Politiche commerciali e di gestione dei canali distributivi

Possono comprendere:

- a) progettazione di reti commerciali alternative a quelle esistenti;
- b) progetti di formazione e addestramento della forza vendita in relazione a innovazioni nella politica commerciale o di prodotto;
- c) ridefinizione della struttura commerciale, a partire dalla gestione della rete di agenti fino a progetti relativi a strutture fisiche;
- d) interventi promozionali all'interno della grande distribuzione (*trade marketing*), comprendenti azioni di *merchandising*, di *visual space management* e di *point of presence* (POP) all'interno dei punti vendita.

7) Pianificazione di marketing

Possono comprendere:

- a) realizzazione di progetti di commercializzazione ivi compresa l'analisi economico/finanziaria legata all'effettuazione di iniziative commerciali (budget, previsioni di redditività, incidenza sui costi);
- b) pianificazione mezzi pubblicitari e consulenza in genere su progetti di comunicazione;
- c) consulenze sulla determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- d) formazione e addestramento di personale addetto alla gestione dei rapporti con la clientela, diretti o attraverso mezzi di supporto (telefono, posta, *e-mail*);
- e) formazione del personale che l'azienda intende inserire stabilmente o temporaneamente nel proprio organigramma commerciale/marketing.
- 5. Relativamente a tutte le attività elencate al precedente comma 4 non sono ammissibili:
- a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale: sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie e altre);
- b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi);
- c) non è agevolabile la cessione di beni e la prestazione di servizi tra:
 - coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
 - società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
 - soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
 - società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.

È fatto salvo il caso di prestazione di servizi in cui il rapporto fra il soggetto istante e il soggetto venditore si possa considerare una forma tecnica non speculativa, dimostrata attraverso la presentazione di puntuale documentazione di spesa dei costi sostenuti dal soggetto venditore.

Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione:

| SPESA AMMISSIBILE AD AGEVOLAZIONE | IMPORTO |
|--------------------------------------|---|
| Minima | euro 20.000 <u>50.000</u> |
| Massima | 6% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni*) moltiplicato per ogni anno di durata del progetto |

^{*)} I ricavi delle vendite e delle prestazioni di riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio disponibile antecedente alla data di presentazione della domanda. Possono essere considerati quali ricavi delle vendite e delle prestazioni di riferimento quelli dell'anno in cui si conclude il progetto qualora il richiedente sia una nuova impresa o un nuovo consorzio e presenti un dettagliato piano previsionale che giustifichi adeguatamente e renda credibile nei suoi elementi essenziali un consistente aumento dei ricavi stessi.

Nel caso di cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese i ricavi delle vendite e delle prestazioni di riferimento sono la somma dei ricavi delle imprese aderenti.

2. I limiti indicati al punto precedente devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Art. 6 Misura delle agevolazioni

1. La misura dell'agevolazione per le attività previste dal progetto <u>è</u> variabile in funzione della disponibilità finanziaria con un massimo del 50 per cento, concessa a titolo di "de minimis", ad eccezione delle voci indicate nella seguente tabella, per le quali l'agevolazione è concessa nella misura <u>massima del</u> 50 per cento non a titolo di "de minimis"1).

| Studi e ricerche di mercato Politiche di prodotto Pianificazione di marketing | purché tali attività si riferiscano al lancio di un nuovo prodotto o all'introduzione di un prodotto esistente su un nuovo mercato |
|---|--|
| Partecipazione a manifestazioni fieristiche | limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o esposizione e con riferimento ai costi aggiuntivi sostenuti per locazione, installazione e gestione dello stand affitto area, trasporto merci, allestimenti e assistenza esterna stand |

2. L'agevolazione non può superare i $\frac{200.000}{250.000}$ euro per ciascun progetto imprenditoriale di commercializzazione.

1

¹⁾ Ai sensi del Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001 n. L 10 e del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

- 3. L'agevolazione potrà venir ridotta nella stessa percentuale nei confronti di tutti i richiedenti sulla base delle domande presentate e delle risorse disponibili ogni anno.
- 4. Nel caso in cui il soggetto richiedente avesse già raggiunto il tetto massimo previsto per gli aiuti a titolo di "de minimis", il contributo potrà comunque essere concesso per le attività agevolabili ai sensi della tabella di cui al comma 1. La documentazione prevista dal successivo articolo 9 per l'erogazione del contributo dovrà essere comunque presentata anche per le attività agevolabili a titolo di "de minimis".

Art. 7

Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

- 1. Le domande di concessione dell'agevolazione ed i relativi allegati vanno presentati, secondo i modelli appositamente predisposti, <u>alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento al Servizio competente in materia di commercio dal 10 gennaio al 9 agosto e dal 26 agosto al 20 dicembre di ciascun anno entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno. Le domande presentate al di fuori di tali termini sono dichiarate irricevibili e restituite al richiedente.</u>
 - 2. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
- a) progetto di commercializzazione con annessa relazione tecnico-economica e finanziaria;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
 - 1) di non avere in corso procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari ;
 - 2) di non avere presentato o di avere rinunciato ad eventuali altre domande di agevolazione per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
 - 3) gli eventuali aiuti accordati <u>al richiedente</u> da qualsiasi ente a titolo di "de minimis" <u>nell'arco di tre esercizi finanziari—al richiedente nei tre anni precedenti la domanda. Nel caso in cui il richiedente fosse un'ATI devono essere presentate dichiarazioni relative a tutte le imprese aderenti;</u>
- c) dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge e di cui ai presenti criteri, compreso l'obbligo di tempestiva comunicazione alla struttura degli aiuti a titolo "de minimis" accordati da qualsiasi ente dal momento della domanda a quella della concessione della presente agevolazione;
- d) per spesa prevista superiore a 250.000 euro, qualora non siano già depositati presso l'ente istruttore, copia semplice degli ultimi due bilanci approvati e delle relazioni accompagnatorie. Per le imprese che non hanno l'obbligo di depositare il bilancio, copia semplice del libro inventari relativo agli ultimi due esercizi. Per le imprese che nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia semplice dell'ultima dichiarazione dei redditi.
- 3. Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione prevista a corredo della domanda non siano complete viene disposto, previa formale richiesta ad integrarle entro il termine perentorio di trenta giorni, il non accoglimento della

domanda; l'integrazione deve in ogni caso avvenire nel rispetto delle scadenze previste per la presentazione delle domande.

- 4. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell'agevolazione.
- 5. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata solamente una domanda di agevolazione per gli interventi di cui al presente Capo 2.

Art. 8

Istruttoria delle domande

- 1. L'istruttoria è compiuta secondo l'ordine cronologico di ricezione ed in applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. La concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.
- 2. È individuato, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lett. a) della Legge, nel primo anno solare successivo a quello di riferimento intendendosi per anno di riferimento l'anno solare nel quale è terminata l'istruttoria il termine entro il quale possono essere finanziate le domande di agevolazione non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento; scaduto tale termine è disposto il diniego dell'agevolazione.
- 1. L'istruttoria è compiuta secondo quanto previsto dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23. I termini del procedimento inizieranno a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.
- 2. Vista la particolare complessità delle domande di agevolazione le stesse possono essere sottoposte al parere di un esperto in materia di marketing, ai sensi dell'articolo 14 della Legge, appositamente nominato dal dirigente del Servizio competente in materia di commercio. dalla Camera di Commercio I.A.A..
- 3. Le iniziative di spesa prevista superiore ai 250.000,00 euro sono soggette alla valutazione economica finanziaria sulla base degli indirizzi approvati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1435 del 20 giugno 2003 e s.m..

Art. 9

Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

- 1. Le agevolazioni vengono liquidate secondo le seguenti modalità:
- a titolo di anticipo, dietro presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari-all'importo dell'anticipo aumentato del tasso legale per ogni anno di durata del progetto; al 120% dell'importo dell'anticipo;
- a saldo, dietro presentazione di:
 - idonea documentazione di spesa (fatture o documentazione equipollente) quietanzata atta a comprovare l'effettiva realizzazione

- del progetto e la corrispondenza con quanto indicato nel progetto esecutivo iniziale;
- relazione finale che contenga i dati consuntivi e le valutazioni finali;
- <u>dichiarazione attestante la funzionalità delle spese effettuate alla</u> realizzazione del progetto.

Tale documentazione deve essere presentata entro sei mesi (salvo motivata richiesta di deroga) dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa pena la revoca totale del contributo concesso.

- 2. Il Servizio competente in materia di commercio La Camera di Commercio I.A.A. è autorizzata ad ammettere eventuali modifiche derivanti da variazioni tra il progetto iniziale e il consuntivo finale, purché tali variazioni siano motivate, non comportino alcun mutamento di finalità ed obiettivi e non evidenzino sostanziali modificazioni nei contenuti rispetto alla previsione iniziale. Fermo restando l'importo totale, le modifiche possono essere solo di tipo compensativo tra le diverse macrovoci di spesa esistenti e nell'ambito di una percentuale massima del 30 20 per cento, ad eccezione delle spese finanziate a titolo di "de minimis" che non possono essere incrementate.
- 3. Per le iniziative di spesa superiore ai 250.000 euro la liquidazione del saldo è inoltre vincolata all'esibizione della documentazione relativa all'assolvimento delle eventuali prescrizioni specifiche previste al successivo articolo 11, comma 4, poste in fase di concessione dell'agevolazione. Nel caso in cui la durata delle prescrizioni fosse maggiore rispetto al termine di rendicontazione si procederà alla liquidazione del saldo previo controllo di inizio del rispetto delle prescrizioni, fermo restando che i controlli continueranno sino al termine delle prescrizioni come previsto dal successivo articolo 11, comma 4.

Art. 10

Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative

- 1. Sono riconosciuti i costi sostenuti a partire <u>dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande.</u>
- 2. Le iniziative devono essere effettuate entro la data prevista di ultimazione del progetto stesso, fatta salva la possibilità di prorogare per una sola volta il termine finale, previa richiesta motivata da presentare entro la scadenza originariamente stabilita e previo assenso della <u>Camera di Commercio I.A.A.</u> Servizio competente in materia di commercio. La durata massima della proroga è di sei mesi.

Art. 11 Obblighi e revoche

1. In caso di mancata esecuzione del progetto di commercializzazione ammesso all'intervento pubblico o di esecuzione parziale, tale da non rispettare

quanto disposto all'articolo 4 commi 1, 2 e 3, si procede alla revoca totale dell'agevolazione e al recupero della somma eventualmente erogata.

- 2. In caso di esecuzione parziale del progetto, tale da rispettare quanto disposto all'articolo 4 commi 1, 2 e 3, non si procede al recupero parziale della somma erogata nel caso in cui l'agevolazione concessa non superi il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta. In caso di recupero parziale l'agevolazione effettiva dovrà essere pari al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute. Se la spesa ammissibile non raggiunge i limiti minimi stabiliti dal presente provvedimento, il contributo è interamente revocato.
- 3. Nel caso il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, gli importi erogati in eccesso sono restituiti maggiorati dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.
- 4. Nel caso di iniziative di spesa superiori ai 250.000 euro di cui al precedente articolo 8, comma 3, la concessione dell'agevolazione potrà essere subordinata all'apposizione di vincoli economico-finanziari in relazione alle specifiche situazioni aziendali dei soggetti richiedenti. Se l'impresa non rispetta i vincoli finanziari, previa diffida fissando un congruo termine per regolarizzare la posizione, è disposta la revoca dell'agevolazione in proporzione al periodo di inadempimento. Nel caso l'inadempimento sia tale da compromettere la situazione economico-finanziaria-patrimoniale dell'impresa l'agevolazione è interamente revocata.
- 5. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, si dà comunicazione all'impresa, che può controdedurre.
- 6. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:
- a) mancata accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, ai presenti criteri e al provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) mancata tempestiva comunicazione (entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento) alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. In tal caso la revoca non sarà totale ma proporzionale in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;
- c) mancata messa a disposizione della <u>Camera di Commercio I.A.A.</u>, nel caso previsto al precedente articolo 8, comma 4, (iniziative di spesa superiore ai 250.000 euro) e su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto;
- d) violazione del divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e dell'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
- e) violazione dell'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, qualora l'ente

istruttore ne richieda la presentazione.

7. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale la Giunta provinciale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 della Legge, può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

Art. 12

Trasferimento delle agevolazioni

- 1. Può essere trasferita la parte residua dei contributi concessi all'impresa originaria richiedente, a condizione che l'imprenditore subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi.
- 2. Non determina cessione di azienda l'operazione di ristrutturazione del gruppo secondo logiche di società di partecipazione.
- 3. La richiesta di trasferimento deve essere presentata entro 12 mesi dal verificarsi del presupposto: decorso tale termine la domanda è irricevibile. Nel caso in cui il presupposto per il trasferimento emerga da atti che il soggetto richiedente o il beneficiario delle agevolazioni ha già depositato, per altre finalità, presso il medesimo settore competente, il termine di 12 mesi per la presentazione della richiesta decorre dalla data di ricezione da parte del soggetto stesso della richiesta di informazioni formulata dalla struttura competente.
- 4. Il trasferimento delle agevolazioni è disposto in base a documentazione comprovante la nuova situazione aziendale.

ATTIVITA' SVOLTE DA COOPERATIVE, CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO DELLE IMPRESE ASSOCIATE

ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

Art. 13

Soggetti beneficiari

- 1. Sono soggetti beneficiari:
- le piccole e medie imprese nonché associazioni temporanee di imprese (ATI) costituite dalle stesse;
- le cooperative costituite da almeno 20 piccole e medie imprese, aventi quale finalità statutaria esclusiva l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate;
- i consorzi e le società consortili costituiti da almeno 20 piccole e medie imprese aventi quale finalità statutaria esclusiva l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate e con un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 10.000 euro.

La cooperativa, il consorzio, la società consortile, <u>l'ATI</u> e le imprese ad essi associate <u>beneficiarie dei contributi</u> devono avere sede legale in Trentino ed essere iscritte nel Registro delle imprese della provincia di Trento, <u>essere in regola con il pagamento del diritto camerale e la loro attività</u>, principale o secondaria, deve rientrare nella seguente tabella:

| CODICI ATECO 2002 | |
|-------------------|---------------------------------------|
| С | ESTRAZIONE DI MINERALI |
| D | ATTIVITÀ MANIFATTURIERE |
| G | COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO |
| K 72 | INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE |
| K 74 | ATTIVITA' DI SERVIZI ALLE IMPRESE |

- 2. I soggetti beneficiari non debbono avere in corso procedure concorsuali né essere stati sottoposte ad esecuzione immobiliare.
- 3. Nel caso in cui una singola azienda aderisca nello stesso anno solare a più cooperative, consorzi o società consortili beneficiari dell'agevolazione, la stessa godrà esclusivamente degli aiuti previsti nella prima concessione.

Art. 14

Attività oggetto di finanziamento

- 1. Per la cooperativa, il consorzio o la società consortile si ammettono le spese relative alle attività di commercializzazione verso paesi extracomunitari indicate ai commi 4 e 5 del precedente articolo 4 da effettuarsi nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
- 2. Le cooperative, i consorzi o le società consortili possono presentare domanda di agevolazione per le piccole e medie imprese associate relativa alle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di cui all'articolo 4, comma 4, macrovoce 3), lettera d) secondo capoverso, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Le singole piccole e medie imprese e le ATI possono presentare domanda di agevolazione di cui al presente comma anche direttamente alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Per ogni impresa verranno finanziate al massimo cinque partecipazioni alla medesima fiera.

3. Le attività finanziabili relative ai commi 1 e 2 del presente articolo debbono riguardare i beni prodotti nel territorio della provincia. Per beni prodotti nel territorio della provincia si intendono i prodotti la cui componente caratterizzante che ne definisce l'identità sia sviluppata all'interno del territorio della provincia di Trento

Art. 15 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione

| Spesa ammissibile ad agevolazione | Importo |
|-----------------------------------|----------------|
| Minima | euro 50.000 |
| Massima | euro 2.500.000 |

- 2. I limiti indicati al comma precedente devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.
- 3. Per quanto riguarda l'attività dell'art. 14, comma 2, la spesa ammissibile annua per singola impresa deve essere compresa fra un minimo di Euro di 5.000,00 per ogni singola manifestazione fieristica ed un massimo complessivo di Euro 150.000,00.

Art. 16 Misura delle agevolazioni

1. La misura dell'agevolazione per le attività previste è <u>variabile</u>, in <u>funzione della disponibilità finanziaria</u>, con un <u>massimo del</u> 50 per cento, concessa a titolo di "de minimis", ad eccezione delle voci indicate nella seguente tabella, per le quali l'agevolazione è concessa nella misura <u>massima del</u> 50 per cento non a titolo di "de minimis"²:

| Studi e ricerche di mercato Politiche di prodotto Pianificazione di marketing | purché tali attività si riferiscano al lancio di un nuovo prodotto o all'introduzione di un prodotto esistente su un nuovo mercato |
|---|--|
| Partecipazione a manifestazioni fieristiche | limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o esposizione e con riferimento ai costi aggiuntivi sostenuti per locazione, installazione e gestione dello stand affitto area, trasporto merci, allestimenti e assistenza esterna stand |

- 2. L'agevolazione potrà venir ridotta nella stessa percentuale nei confronti di tutti i richiedenti sulla base delle domande presentate e delle risorse disponibili ogni anno.
- 3. I contributi concessi <u>per la partecipazione a manifestazioni fieristiche</u> dovranno finanziare in via prioritaria gli oneri sostenuti dalle imprese per la prima partecipazione ad una determinata fiera o esposizione. <u>Le percentuali di agevolazione</u> risultano essere le seguenti:

| Partecipazione ³ | Percentuale di finanziamento |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 ^a partecipazione | <u>50 %</u> |
| 2 ^a partecipazione | <u>50 %</u> |
| 3 ^a partecipazione | <u>50 %</u> |
| 4 ^a partecipazione | <u>25 %</u> |
| 5 ^a partecipazione | <u>25 %</u> |
| dalla 6 ^a in poi | nessun finanziamento |

Art. 17 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

1. Le domande di concessione dell'agevolazione ed i relativi allegati vanno presentati, secondo i modelli appositamente predisposti, <u>alla Camera di</u>

RIFERIMENTO: 2007-S039-00511

²⁾ Ai sensi del Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001 n. L 10 e del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

³ <u>Il numero di partecipazioni viene calcolato sulla base delle manifestazioni fieristiche agevolate ai sensi dell'articolo 7 della l.p. n. 6/1999.</u>

Commercio I.A.A. di Trento al Servizio competente in materia di commercio entro entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento delle attività. Le domande presentate al di fuori di tali termini sono dichiarate irricevibili e restituite al richiedente.

L'istruttoria è compiuta secondo quanto previsto dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23. I termini del procedimento inizieranno a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Sono riconosciuti i costi sostenuti a partire dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande.

- 2. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
- a) relazione sulle attività di commercializzazione verso paesi extracomunitari che verranno effettuate direttamente dalla cooperativa, dal consorzio o dalla società consortile;
- b) piano delle manifestazioni fieristiche di carattere internazionale a cui partecipano le singole imprese con i relativi costi previsti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare o della cooperativa, del consorzio o della società consortile , attestante:
 - 1) di non avere in corso procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari;
 - di non avere presentato o di avere rinunciato ad eventuali altre domande di agevolazione per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità. La dichiarazione deve valere anche per le imprese associate beneficiarie indirettamente dell'agevolazione;
 - 3) gli eventuali aiuti accordati <u>al richiedente</u> da qualsiasi ente a titolo di "de minimis" <u>nell'arco di tre esercizi finanziari al richiedente nei tre anni precedenti la domanda. Nel caso in cui il richiedente fosse un'ATI devono essere presentate dichiarazioni relative a tutte le imprese aderenti;</u>
 - 4) che la dimensione delle imprese associate partecipanti alle manifestazioni fieristiche di cui alla precedente lettera b) è piccola o media.
 - Le singole piccole e medie imprese nonché le ATI, che presentano domanda di agevolazione direttamente alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, dovranno invece fornire i dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa.
- d) dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge e di cui ai presenti criteri, compreso l'obbligo di tempestiva comunicazione (sino alla concessione dell'agevolazione) alla struttura degli ulteriori aiuti a titolo "de minimis" accordati alla cooperativa, al consorzio, alla società consortile o alle imprese beneficiari dell'agevolazione.
- 3. Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione prevista a corredo della domanda non siano complete viene disposto, previa formale richiesta ad integrarle entro il termine perentorio di trenta giorni, il non accoglimento della domanda.
- 4. Non sono ammesse domande integrative; per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell'agevolazione.
- 5. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata solamente una

domanda di agevolazione per gli interventi di cui ai presenti criteri.

Art. 18

Priorità

1. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale dei contributi, fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di stabilire con proprio provvedimento l'adozione di criteri di priorità per il riparto dei fondi.

Art. 18 19

Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni vengono liquidate annualmente ad integrale conclusione delle iniziative, previa verifica della documentazione di spesa quietanzata nonché di una relazione generale sull'attività svolta.

Le agevolazioni vengono liquidate secondo le seguenti modalità:

50% a titolo di anticipo, dietro presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari al 120% dell'importo dell'anticipo;

<u>50%</u> a saldo, dietro presentazione di:

- idonea documentazione di spesa quietanzata;
- relazione generale sull'attività svolta;
- <u>dichiarazione attestante la funzionalità delle spese effettuate alla</u> realizzazione del progetto.
- 2. Nel caso di oneri sostenuti dalle singole imprese associate la cooperativa, il consorzio o la società consortile dovranno presentare, in sostituzione della documentazione di spesa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai costi sostenuti dalle singole imprese, distinti per tipologia di spesa. La dichiarazione dovrà inoltre attestare la regolarità della documentazione presentata alla cooperativa, al consorzio o alla società consortile dalle imprese associate nonché la funzionalità delle spese effettuate alla realizzazione del progetto. Copia della documentazione probatoria deve essere tenuta a disposizione presso la cooperativa, il consorzio o la società consortile per ogni eventuale controllo.
- 3. Tale documentazione deve essere presentata entro <u>sei mesi (salvo motivata richiesta di deroga)</u> dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa pena la revoca totale del contributo concesso.
- 4. Il Servizio competente in materia di commercio La Camera di Commercio I.A.A. è autorizzata ad ammettere eventuali modifiche derivanti da variazioni tra le attività di commercializzazione previste e il consuntivo finale, purché tali variazioni siano motivate, non comportino alcun mutamento di finalità ed obiettivi e non evidenzino sostanziali modificazioni nei contenuti rispetto alla previsione iniziale. Fermo restando l'importo totale, le modifiche possono essere solo di tipo compensativo tra le diverse macrovoci di spesa esistenti e nell'ambito di una percentuale massima del 30 20 per cento, ad eccezione delle spese finanziate a titolo di "de minimis" che non possono essere incrementate.
 - 5. Il Servizio competente in materia di commercio La Camera di

Commercio I.A.A. è autorizzata ad ammettere eventuali modifiche derivanti da variazioni tra il piano delle manifestazioni fieristiche e il consuntivo finale, qualora tali variazioni siano relative alla medesima impresa <u>e nel limite dell'importo concesso</u> associata alla cooperativa, al consorzio o alla società consortile e nell'ambito delle manifestazioni previste. Le variazioni sono ammesse sino all'importo impegnato in fase di concessione. La partecipazione a manifestazioni fieristiche non previste dovrà essere comunicata prima della partecipazione stessa e non oltre il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

6. Nel caso in cui l'importo liquidato a titolo di "de minimis" sia minore rispetto a quello concesso, si provvederà ad imputare a titolo di "de minimis" la somma effettivamente liquidata.

Art. 19 20

Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative devono essere effettuate a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda e devono essere concluse entro il 31 dicembre del medesimo anno solare.

Art. <u>20</u> 21 Obblighi e revoche

- 1. In caso di mancata o parziale esecuzione delle attività agevolate si procede alla revoca, rispettivamente totale o parziale, del contributo concesso. Se la spesa ammissibile non raggiunge i limiti minimi stabiliti dal presente provvedimento, il contributo è interamente revocato.
- 2. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, si dà comunicazione all'impresa, che può controdedurre.
- 3. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:
- a) mancata accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, ai presenti criteri e al provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) mancata tempestiva comunicazione (entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento) alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. In tal caso la revoca non sarà totale ma proporzionale in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;
- c) violazione del divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e dell'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle

- regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
- d) violazione dell'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, qualora l'ente istruttore ne richieda la presentazione.
- 4. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale la Giunta provinciale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 della Legge, può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

Art. <u>21 22 </u>

Trasferimento delle agevolazioni

1. Nel caso di trasferimento delle agevolazioni si applica quanto previsto dal precedente articolo 12.

PROGETTI SETTORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 22 23

Soggetti beneficiari

- 1. Sono soggetti beneficiari gli enti e i soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali, anche non iscritti nel Registro delle imprese.
- 2. I settori economici provinciali sono individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione di approvazione dei progetti settoriali di commercializzazione. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale può individuare i settori economici provinciali prioritari da finanziare.
- 3. Gli enti e i soggetti sono rappresentativi di un settore economico quando la loro quota di produzione trentina sia pari almeno al 75 per cento della loro produzione complessiva e qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- sia presente un'unica organizzazione rappresentativa nel settore economico di riferimento;
- rappresentino almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile del settore economico in cui opera.
 - La produzione lorda vendibile di riferimento è quella dell'ultimo esercizio disponibile alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui non sia disponibile la produzione lorda vendibile si utilizzano i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

La produzione si considera trentina nel caso in cui la materia prima sia prodotta in Trentino o nel caso in cui la tipicità del processo di lavorazione e trasformazione svolto in Trentino sia prevalente rispetto alla provenienza delle materie prime.

- 4. I soggetti beneficiari non debbono avere in corso procedure concorsuali né essere stati sottoposti ad esecuzione immobiliare.
 - 5. Non si ammettono progetti del settore turistico.

Art. 23 24

Definizione e attività oggetto di finanziamento

- 1. Per «progetto settoriale di commercializzazione» si intende un complesso coordinato di iniziative volte allo sviluppo della commercializzazione dei beni prodotti nel territorio della provincia presentato in modo esauriente, qualificato, motivato e in modo da dimostrarne l'efficacia.
- 2. Il progetto di commercializzazione deve avere durata annuale e deve essere riferito all'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda si

distingue in due livelli pienamente integrati tra loro:

- "strategico" volto a specificare la pianificazione di marketing (posizionamento di mercato e obiettivi di medio periodo) nei tre anni successivi a quello di presentazione della domanda;
- "operativo" volto a specificare le azioni di marketing, coerenti con la pianificazione strategica triennale, da intraprendere nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Tali azioni sono oggetto di finanziamento sulla base dei presenti criteri.
- 3. Le attività finanziabili sono quelle riconducibili al progetto di commercializzazione sono le seguenti relative alle azioni di marketing di cui al precedente comma 2 (livello "operativo") da intraprendere nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, nel dettaglio possono essere le seguenti:

1) Studi e ricerche di mercato

Si riferiscono a tutte quelle analisi volte all'assunzione di dati ed informazioni utili alla migliore conoscenza del mercato sul quale un'azienda intende operare, direttamente utilizzabili all'interno dei processi decisionali attivati da chi gestisce l'impresa.

Esse possono essere riferite:

- a) all'analisi della domanda, in tutte le sue manifestazioni:
 - analisi tipologica dei consumi;
 - analisi dei potenziali di mercato (stima della domanda futura);
 - analisi dei gusti e delle preferenze dei consumatori;
 - analisi del comportamento di acquisto dei consumatori;
 - analisi delle preferenze di marca;
 - misurazione della notorietà e dell'immagine dell'impresa, dei suoi marchi o prodotti presso i consumatori finali;
 - analisi dei trend sociologici, culturali, psicologici e degli stili di vita dei consumatori:
- b) all'analisi della concorrenza:
 - analisi di benchmarking (confronto delle posizioni competitive);
 - analisi dei punti di forza e di debolezza rispetto ai concorrenti;
 - stima del potenziale competitivo di nuovi entranti, anche da altri settori;
 - posizionamento dei prodotti dell'azienda rispetto ai concorrenti;
 - analisi del venduto per prodotto o marca;
 - analisi volte alla misurazione della soddisfazione dei clienti e della qualità percepita dei prodotti (*customer satisfaction analysis*);
- c) all'analisi del settore della commercializzazione (distribuzione):
 - analisi tipologica dei canali commerciali;
 - individuazione di nuovi canali commerciali;
 - analisi del venduto per canale;
 - stima del potenziale dei canali commerciali;
 - studi sull'andamento delle diverse forme distributive;
 - analisi dei fattori di competitività all'interno dei diversi punti vendita, con particolare riferimento alla grande distribuzione;
- d) all'analisi del macro-ambiente e dei trend generali dell'economia che possano influire sul comportamento di marketing dell'impresa.

2) Politiche di prodotto

Possono comprendere:

- a) iniziative legate al lancio di nuovi prodotti, compresi gli studi di fattibilità e le analisi volte a dimostrare l'opportunità di mercato;
- b) azioni che riguardano l'innovazione di prodotto, e in generale tutti i miglioramenti atti a rendere più vendibile un prodotto sul mercato, rispetto anche alle richieste provenienti dalla grande distribuzione o direttamente dai consumatori finali;
- c) azioni che riguardano il riequilibrio del portafoglio dei prodotti (completamento, estensione, approfondimento delle linee);
- d) azioni legate al *packaging*, al *design* e a tutto quanto riguarda l'apparenza fisica del prodotto.

In ordine alle spese si considerano ammissibili solo quelle relative allo studio per l'innovazione escludendo quindi quelle relative agli impianti di produzione, alle realizzazioni e alle spese interne di gestione.

3) Politiche di promozione e pubblicità

Possono comprendere:

- a) studi di progettazione di campagne pubblicitarie;
- b) acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura;
- c) spese di realizzazione e produzione di spot o comunicati pubblicitari di qualsiasi genere;
- d) partecipazione a manifestazioni fieristiche, comprese le attività di predisposizione dei relativi materiali promozionali e di supporto;
- e) sponsorizzazioni sportive, culturali o tecniche (intendendo con queste ultime la fornitura diretta di prodotti all'interno di manifestazioni istituzionali che prevedano la promozione del Trentino);
- f) creazione e realizzazione di marchi o logotipi, progetti grafici e di design applicato a qualsiasi elemento di *visual*;
- g) realizzazione di cataloghi, brochure o depliant promozionali, comprese tutte le spese di progettazione, realizzazione e stampa;
- h) realizzazione e acquisto di gadget per un importo unitario massimo di 50 euro;
- i) iniziative promozionali presso i punti di vendita, comprendenti la realizzazione di materiali promozionali e le spese di progettazione;
- l) azioni di marketing diretto, a clienti attuali o potenziali, comprese le spese di progettazione e gli studi di fattibilità, tramite posta, telefono o visita personale.

In ordine alle spese riguardanti la partecipazione a fiere, sono ammesse le sole voci relative a:

- affitto area;
- allestimento stand;
- acquisto strutture espositive (con obbligo di non allienazione per tre anni);
- trasporto merci e allestimenti;
- assistenza esterna stand.

4) Pubbliche relazioni

Possono comprendere:

- a) progetto e realizzazione di comunicati stampa;
- b) organizzazione di incontri con la stampa al fine di promuovere prodotti o iniziative commerciali:

c) partecipazione e realizzazione di attività convegnistiche, culturali, sociali con lo scopo di promuovere l'immagine e la notorietà dell'azienda;

5) Politiche di Web-marketing

Possono comprendere:

- a) progettazione, realizzazione e aggiornamento di un sito Internet relativo all'azienda o ai suoi prodotti;
- b) gestione del data-base legato al sito;
- c) azioni promozionali volte alla diffusione della conoscenza del sito aziendale;
- d) gestione di attività di contatto diretto con la clientela via Internet (forum, *chat*, ricerche di mercato on-line);
- e) attivazione di canali di vendita on-line (progetti di *e-commerce*), compresi i costi di progettazione, sperimentazione e sviluppo di iniziative on-line.

6) Politiche commerciali e di gestione dei canali distributivi

Possono comprendere:

- a) progettazione di reti commerciali alternative a quelle esistenti;
- b) progetti di formazione e addestramento della forza vendita in relazione a innovazioni nella politica commerciale o di prodotto;
- c) ridefinizione della struttura commerciale, a partire dalla gestione della rete di agenti fino a progetti relativi a strutture fisiche;
- d) interventi promozionali all'interno della grande distribuzione (*trade marketing*), comprendenti azioni di *merchandising*, di *visual space management* e di *point of presence* (POP) all'interno dei punti vendita.

7) Pianificazione di marketing

Possono comprendere:

- a) realizzazione di progetti di commercializzazione ivi compresa l'analisi economico/finanziaria legata all'effettuazione di iniziative commerciali (budget, previsioni di redditività, incidenza sui costi);
- b) pianificazione mezzi pubblicitari e consulenza in genere su progetti di comunicazione;
- c) consulenze sulla determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- d) formazione e addestramento di personale addetto alla gestione dei rapporti con la clientela, diretti o attraverso mezzi di supporto (telefono, posta, *e-mail*);
- e) formazione del personale che l'azienda intende inserire stabilmente o temporaneamente nel proprio organigramma commerciale/marketing.
- 4. Relativamente a tutte le attività elencate nel precedente comma 3 non sono ammissibili:
- a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale: sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie e altre);
- b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi), fatto salvo l'acquisto di strutture espositive di cui al precedente comma 3, macrovoce 3), ultimo paragrafo;
- c) Non è agevolabile la cessione di beni e la prestazione di servizi tra:
 - coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
 - società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;

- soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
- società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.

Sono fatti salvi i casi di sponsorizzazioni tecniche, di cui al precedente comma 3, macrovoce 3), lettera e), e la prestazione di servizi in cui il rapporto fra il soggetto istante e il soggetto venditore si possa considerare una forma tecnica non speculativa, dimostrata attraverso la presentazione di puntuale documentazione di spesa dei costi sostenuti dal soggetto venditore.

Art. <u>24</u> 25 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione relativa ad azioni di marketing da intraprendere nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda:

| Spesa ammissibile ad agevolazione | Importo |
|-----------------------------------|---|
| minima | euro 50.000 |
| massima | 3 % della produzione lorda vendibile* per ogni anno di durata del progetto |

^{*} La produzione lorda vendibile di riferimento è costituita dalla media dei dati degli ultimi tre anni disponibili al momento della domanda ed è riferita alla sommatoria delle produzioni lorde vendibili dei soggetti aderenti all'ente o soggetto rappresentativo richiedente. Nel caso in cui non sia disponibile la produzione lorda vendibile si utilizzano i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

- 2. Nel caso di circostanze eccezionali o straordinarie dovute a gravi avversità atmosferiche, calamità naturali, particolari difficoltà di mercato, causate da inconsuete e consistenti eccedenze di prodotto o conseguenti all'ingresso sul mercato di concorrenti rilevanti, la Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione il limite massimo di spesa ammissibile, in deroga a quanto indicato al precedente comma 1.
- 3. I limiti indicati al comma 1 devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Art. <u>25</u> 26 Misura delle agevolazioni

- 1. La misura dell'agevolazione, che si applica alle spese ritenute ammissibili, risulta pari al 50 per cento.
- 2. La Giunta provinciale, nel rispetto delle Linee guida del progetto di marketing territoriale per il Trentino approvate con deliberazione n. 390 del 1 marzo 2002, con proprio provvedimento può subordinare o vincolare in tutto o in parte la

concessione dell'agevolazione di cui ail commia precedentie a specifiche azioni di promozione del territorio trentino.

Art. <u>26</u> 27

Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

- 1. Le domande di concessione dell'agevolazione ed i relativi allegati devono essere presentati, secondo i modelli appositamente predisposti, al Servizio provinciale competente in materia di commercio entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di inizio delle attività previste.
- 2. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1 sono dichiarate irricevibili e restituite al richiedente.
 - 3. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
- a) progetto annuale di commercializzazione con evidenza degli obiettivi e delle strategie pluriennali piano di marketing strategico triennale con annesso progetto operativo annuale;
- b) relazione contenente informazioni economiche e organizzative del soggetto beneficiario;
- c) resoconto dell'eventuale progetto precedente contenente dati consuntivi e valutazioni finali;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, attestante:
 - 1) di non avere in corso procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari;
 - 2) di non avere presentato o di avere rinunciato ad eventuali altre domande di agevolazione per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
- e) dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge e di cui ai presenti criteri.
- 4. I progetti possono essere articolati in sottoprogetti, nel caso in cui l'associazione di riferimento che li presenta sia costituita da organizzazioni di produttori. I sottoprogetti realizzati dalle organizzazioni di produttori aderenti all'associazione di riferimento possono essere esaminati e valutati singolarmente, così come singolarmente può essere concesso ed erogato l'intervento contributivo spettante al sottoprogetto.
- 5. Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione prevista a corredo della domanda non siano complete viene disposto, previa formale richiesta ad integrarle entro il termine perentorio di quindici giorni, il non accoglimento della domanda.
- 6. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell'agevolazione.
- 7. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata solamente una domanda di agevolazione per gli interventi di cui al presente Capo 4.

Art. <u>27</u> 28

Istruttoria delle domande

1. Vista la particolare complessità delle domande di agevolazione le stesse <u>devono</u> possono essere sottoposte al parere di un esperto in materia di marketing, ai sensi dell'articolo 7 della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, appositamente nominato dal dirigente del Servizio <u>provinciale</u> competente in materia di commercio.

Art. <u>28</u> 29

Priorità

- 1. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale dei contributi, fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di stabilire con proprio provvedimento l'adozione di criteri di priorità per il riparto dei fondi.
- 2. Nel caso di progetto presentato per la prima volta da enti o soggetti rappresentativi di nuovi settori si garantisce la percentuale del 50 per cento. La misura si applica per cinque anni.

Art. 29 30

Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

- 1. Le agevolazioni vengono liquidate annualmente secondo le seguenti modalità:
- 50% a titolo di acconto, ad avvenuta esecutività del provvedimento annuale di concessione dei finanziamenti, previa presentazione di idonea documentazione di spesa (fatture) quietanzata, per un importo pari almeno al 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento;
- 50% a saldo, ad integrale conclusione delle iniziative e previa verifica della restante documentazione di spesa quietanzata; per la liquidazione deve anche essere presentata una relazione conclusiva che contenga dati consuntivi e le valutazioni finali.

Tale documentazione deve essere presentata entro un anno dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa pena la revoca totale del contributo concesso.

<u>In alternativa alla presentazione dell'idonea documentazione di spesa potrà essere</u> presentata la seguente documentazione:

- per la quota d'acconto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti, con relativo prospetto dettagliato, di aver sostenuto almeno il 25 per cento delle spese ammesse a finanziamento;
- per il saldo:

- rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, delle spese sostenute relativamente all'attività oggetto di finanziamento;
- una relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la descrizione dell'attività svolta, l'imputabilità delle spese effettivamente sostenute all'attività oggetto di agevolazione, la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell'agevolazione;
- la relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, oppure la dichiarazione giurata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, oppure infine la relazione di una società di revisione contabile che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa e attesti la regolarità della documentazione comprovante le spese indicate nel rendiconto;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante dichiara che per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'agevolazione non ha fruito di altra agevolazioni prevista dalle leggi provinciali.
- 2. Il Servizio <u>provinciale</u> competente <u>in materia di commercio</u> è autorizzato ad ammettere eventuali modifiche derivanti da variazioni tra il progetto <u>operativo annuale</u> iniziale e il consuntivo finale, purché tali variazioni siano motivate, non comportino alcun mutamento di finalità ed obiettivi e non evidenzino sostanziali modificazioni nei contenuti rispetto alle previsioni iniziali. Fermi restando gli importi totali annuali le modifiche possono essere solo di tipo compensativo tra le diverse macrovoci di spesa esistenti e nell'ambito di una percentuale massima del <u>30</u> 20 per cento.

Art. 30 31

Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative

- 1. Le <u>iniziative_azioni di marketing oggetto di finanziamento</u> devono essere effettuate a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda e devono essere concluse entro il 31 dicembre del medesimo anno solare.
- 2. Le <u>iniziative azioni</u> devono essere effettuate entro la data prevista di ultimazione del progetto stesso, fatta salva la possibilità di prorogare per una sola volta il termine finale, previa richiesta motivata da presentare entro la scadenza originariamente stabilita. La durata massima della proroga è di due mesi per le singole annualità.

Art. 31 32

Obblighi e revoche

- 1. In caso di mancata esecuzione del progetto di commercializzazione ammesso all'intervento pubblico o di esecuzione parziale, tale da non rispettare quanto disposto all'articolo 24 commi 1 e 2, si procede alla revoca totale dell'agevolazione e al recupero della somma eventualmente erogata.
- 2. In caso di esecuzione parziale del progetto, tale da rispettare quanto disposto all'articolo 24 commi 1 e 2, non si procede al recupero parziale della somma erogata nel caso in cui l'agevolazione concessa non superi il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta. In caso di recupero parziale l'agevolazione effettiva dovrà essere pari al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta. Se la spesa ammissibile non raggiunge i limiti minimi stabiliti dal presente provvedimento, il contributo è interamente revocato.
- 3. Nel caso il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, gli importi erogati in eccesso sono restituiti maggiorati dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.
- 4. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, si dà comunicazione all'ente o soggetto rappresentativo, che può controdedurre.
- 5. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:
- a) mancata accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, ai presenti criteri e al provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) mancata tempestiva comunicazione (entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento) alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. In tal caso la revoca non sarà totale ma proporzionale in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;
- c) violazione del divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e dell'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
- d) violazione dell'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, qualora l'ente istruttore ne richieda la presentazione.
- 6. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale la Giunta provinciale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 della Legge, può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

RIFERIMENTO: 2007-S039-00511

Art. <u>32</u> 33

Trasferimento delle agevolazioni

| 1. Nel caso di trasferimento delle agevolazioni si applica quanto previs | sto |
|--|-----|
| dal precedente articolo 12, in quanto compatibile. | |

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. <u>33</u> 34 Soggetti beneficiari

- 1. Sono soggetti beneficiari gli enti e i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 4). Il possesso dei requisiti costituisce titolo per la rappresentatività, ai sensi dell'articolo 23 della Legge.
- 2. I soggetti beneficiari devono avere la sede legale o la residenza in provincia di Trento od avere organizzato in provincia almeno una manifestazione fieristica nei tre anni antecedenti la richiesta di finanziamento. Non debbono avere in corso procedure concorsuali né essere stati sottoposti ad esecuzione immobiliare.

Art. <u>34</u> 35 Attività oggetto di finanziamento

1. Per ogni manifestazione fieristica sono ammesse per intero le spese relative a:

| area espositiva | affitto salone e spazi espositivi; noleggi strutture; noleggi attrezzature; allacciamenti e consumi utenze; predisposizione allacciamenti noleggi e assistenza); polizze assicurative; addobbi generali; pulizie; progettazione planimetrie; servizio vigili del fuoco. | elettrici | (compresi |
|-----------------|--|-----------|-----------|
|-----------------|--|-----------|-----------|

⁴) La legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 reca "Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali".

| allestimento stand | allestimento stand – strutture espositive; allestimento casette; pulizia stand; progettazione e consulenza per allestimenti. |
|----------------------------|---|
| promozione e pubblicità | acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura; spese di realizzazione di spot o comunicati pubblicitari di qualsiasi genere e mailing mirati; realizzazione di cataloghi, brochure o depliant promozionali comprese le spese di progettazione realizzazione e stampa; progettazione e realizzazione di comunicati stampa; azioni promozionali varie anche attraverso sito Internet; organizzazione di incontri con la stampa. |

- 2. Per ogni manifestazione fieristica sono ammesse al 50 per cento le spese relative a:
 - personale esterno;
 - manifestazioni collaterali.
- 3. Relativamente a tutte le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 non sono ammissibili:
- a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale: sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie e altre);
- b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi);
- c) non è agevolabile la prestazione di servizi tra:
 - coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
 - società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
 - soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
 - società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.
- 4. La manifestazione fieristica è esclusa dall'intervento finanziario qualora:
- la durata sia inferiore ai due giorni;
- gli stand espositivi con i rispettivi soggetti espositori diretti siano inferiori alle dieci unità;
- gli espositori residenti nel territorio della provincia di Trento non raggiungano il 25 per cento del totale degli espositori;
- venga accordato un intervento finanziario ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della Legge;
- 5. I motivi di esclusione di cui sopra si applicano sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione riferiti a ciascuna manifestazione:

| Spesa ammissibile ad agevolazione | Importo | |
|-----------------------------------|--------------|--|
| minima | euro 15.000 | |
| massima | euro 100.000 | |

2. I limiti indicati al punto precedente devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Art. <u>36</u> 37

Misura delle agevolazioni

- 1. L'agevolazione è concessa per un massimo di cinque edizioni a decorrere dall'anno 2007.
- 2. Per ogni manifestazione fieristica la misura dell'agevolazione, a titolo di "de minimis", è pari al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ad eccezione della prima richiesta di finanziamento di una nuova manifestazione per la quale la misura è pari al 50 per cento.

Art. 37 38

Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

- 1. Le domande di concessione dell'agevolazione e i relativi allegati devono essere presentate, secondo i modelli appositamente predisposti, al Servizio competente in materia di commercio entro il 20 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento della manifestazione. Entro lo stesso termine, al solo fine di poter accedere ai contributi, dovrà essere obbligatoriamente presentata la comunicazione prevista dall'articolo 8 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 5).
- 2. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1 sono dichiarate irricevibili e restituite al richiedente.
 - 3. La domanda dovrà contenere:
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli eventuali aiuti accordati da qualsiasi ente a titolo di "de minimis" nell'ardo di tre esercizi finanziari di nei 3 anni precedenti la domanda;
- dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge e di cui ai presenti criteri, compreso l'obbligo di tempestiva comunicazione alla struttura degli aiuti a titolo "de minimis" accordati da qualsiasi ente dal momento

Pag. 35 di 37 All. 001 RIFERIMENTO: 2007-S039-00511

⁵⁾ La legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 reca «Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali».

della domanda a quella della concessione dell'agevolazione.

- 4. Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione prevista a corredo della domanda non siano complete viene disposto, previa formale richiesta ad integrarle entro il termine perentorio di quindici giorni, il non accoglimento della domanda.
- 5. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell'agevolazione.

Art. <u>38</u> 39 Priorità

1. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale dei contributi, fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di stabilire con proprio provvedimento l'adozione di criteri di priorità per il riparto dei fondi.

Art. 39 40

Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

- 1. Le agevolazioni sono liquidate in un'unica soluzione previa presentazione da parte del soggetto organizzatore della documentazione in originale delle spese sostenute e della copia semplice della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese, riferite a quelle ammesse a contributo.
- 2. Tale documentazione deve essere presentata entro sei mesi dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa pena la revoca totale del contributo concesso. È fatta salva la possibilità di prorogare il limite di ulteriori sei mesi previa motivata richiesta, da presentare entro la scadenza originariamente stabilita.

Art. <u>40</u> 41

Revoche e riduzioni dei livelli di intervento

- 1. In caso di mancata o parziale esecuzione delle attività agevolate si procede alla revoca, rispettivamente totale o parziale, del contributo concesso. Se la spesa ammissibile non raggiunge i limiti minimi stabiliti dal presente provvedimento, il contributo è interamente revocato.
- 2. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, si dà comunicazione all'impresa, che può controdedurre.
- 3. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:

- a) mancata accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, ai presenti criteri e al provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) mancata tempestiva comunicazione (entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento) alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. In tal caso la revoca non sarà totale ma proporzionale in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;
- violazione del divieto di presentare altre domande di agevolazione per le medesime iniziative e dell'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
- d) violazione dell'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, qualora l'ente istruttore ne richieda la presentazione.
- 4. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale la Giunta provinciale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 della Legge, può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

Art. <u>41</u> 42

Trasferimento delle agevolazioni

- 1. L'agevolazione concessa per una manifestazione fieristica può essere trasferita, previa rinunicia del soggetto originariamente beneficiario, a condizione che il soggetto subentrante:
- a) sia in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 34;
- b) abbia presentato la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 4 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 entro i termini stabiliti;
- c) non vi siano variazioni al piano finanziario originario;
- d) siano garantiti i settori merceologici indicati in origine.

RIFERIMENTO: 2007-S039-00511

Allegato parte integrante

Allegato 2)

LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6 «Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio»

«CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 23 DELLA LEGGE»

SETTORE COMMERCIALIZZAZIONE

AIUTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE IMPRESE TRENTINE

INDICE

Capo 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Disposizioni generali

Capo 2

PROGETTI IMPRENDITORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Definizione e attività oggetto di finanziamento
- Art. 5 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
- Art. 6 Misura delle agevolazioni
- Art. 7 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni
- Art. 8 Istruttoria delle domande
- Art. 9 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni
- Art. 10 Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative
- Art. 11 Obblighi e revoche
- Art. 12 Trasferimento delle agevolazioni

Capo 3

ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

- Art. 13 Soggetti beneficiari
- Art. 14 Attività oggetto di finanziamento
- Art. 15 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
- Art. 16 Misura delle agevolazioni
- Art. 17 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni
- Art. 18 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni
- Art. 19 Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative
- Art. 20 Obblighi e revoche
- Art. 21 Trasferimento delle agevolazioni

Capo 4

PROGETTI SETTORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE

- Art. 22 Soggetti beneficiari
- Art. 23 Definizione e attività oggetto di finanziamento
- Art. 24 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
- Art. 25 Misura delle agevolazioni
- Art. 26 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni
- Art. 27 Istruttoria delle domande
- Art. 28 Priorità
- Art. 29 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni
- Art. 30 Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative
- Art. 31 Obblighi e revoche
- Art. 32 Trasferimento delle agevolazioni

Capo 5

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

- Art. 33 Soggetti beneficiari
- Art. 34 Attività oggetto di finanziamento
- Art. 35 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
- Art. 36 Misura delle agevolazioni
- Art. 37 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni
- Art. 38 Priorità
- Art. 39 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni
- Art. 40 Revoche e riduzioni dei livelli di intervento
- Art. 41 Trasferimento delle agevolazioni

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Campo di applicazione

- 1. I criteri e le modalità della presente parte "Aiuti per la commercializzazione dei prodotti delle imprese trentine" si riferiscono alle iniziative previste dai seguenti articoli della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge):
- a) articolo 7 "Aiuti per favorire l'esportazione di prodotti delle imprese trentine verso paesi extracomunitari", limitatamente al comma 1, lett. e) ed f).

Gli aiuti sono concessi per la realizzazione di:

- progetti imprenditoriali di commercializzazione presentati da piccole e medie imprese, nonché da cooperative, consorzi, società consortili e associazioni temporanee di imprese costituiti dalle stesse (Capo 2);
- attività di commercializzazione svolte da:
 - piccole e medie imprese nonché associazioni temporanee di imprese (ATI) costituite dalle stesse;
 - consorzi, società consortili o cooperative costituiti da piccole e medie imprese, aventi quale finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate (Capo 3);
- b) articolo 23 "*Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati*", relativamente al comma 2.

Le iniziative agevolabili riguardano:

- progetti settoriali di commercializzazione presentati da enti e soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali (Capo 4);
- realizzazione di manifestazioni fieristiche per la valorizzazione delle produzioni trentine (Capo 5).
- 2. Sono escluse dal campo di applicazione dei presenti criteri le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), b), c), d), ed f) limitatamente agli oneri per la costituzione di società di commercializzazione all'estero, e comma 2 della Legge.
- 3. La Giunta provinciale disciplina con proprio provvedimento le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 23, comma 1, della Legge, che regolamenta le iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati attraverso la promozione diretta da parte delle strutture provinciali.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Le domande relative agli aiuti previsti dalla presente parte sono esaminate con procedura valutativa, in base agli articoli 12 e 14 della Legge.



PROGETTI IMPRENDITORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari le piccole e medie imprese, nonché cooperative, consorzi, società consortili e associazioni temporanee di imprese (ATI) costituite dalle stesse, aventi sede legale in Trentino ed iscritte nel Registro delle imprese della provincia di Trento, in regola con il pagamento del diritto camerale, la cui attività, principale o secondaria, rientri nella seguente tabella:

CODICI ATECO 2002

- C ESTRAZIONE DI MINERALI
- D ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
- G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
- K 72 INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
- 2. I soggetti beneficiari non debbono avere in corso procedure concorsuali.
- 3. Non si ammettono richieste di finanziamento per progetti imprenditoriali di commercializzazione presentati da enti o soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali, già agevolati nel medesimo arco temporale per progetti settoriali di commercializzazione di cui al successivo Capo 4.

Art. 4 Definizione e attività oggetto di finanziamento

- 1. Per «progetto imprenditoriale di commercializzazione» si intende un complesso coordinato di iniziative volte allo sviluppo della commercializzazione dei beni prodotti nel territorio della provincia verso paesi extracomunitari presentato in modo esauriente, qualificato, motivato e in modo da dimostrarne l'efficacia. Per beni prodotti nel territorio della provincia si intendono i prodotti la cui componente caratterizzante che ne definisce l'identità sia sviluppata all'interno del territorio della provincia di Trento
- 2. Il progetto di commercializzazione deve essere riferito ad un arco temporale non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
- 3. Sono ammesse all'intervento le iniziative che presentano le caratteristiche della straordinarietà o dell'innovatività. Verranno inoltre ammessi ad agevolazione esclusivamente i progetti comprendenti in modo equilibrato almeno tre

delle macrovoci di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del successivo comma 4.

4. Le attività riconducibili al progetto imprenditoriale di commercializzazione sono le seguenti:

1) Studi e ricerche di mercato

Si riferiscono a tutte quelle analisi volte all'assunzione di dati ed informazioni utili alla migliore conoscenza del mercato sul quale un'azienda intende operare, direttamente utilizzabili all'interno dei processi decisionali attivati da chi gestisce l'impresa.

Esse possono essere riferite:

- a) all'analisi della domanda, in tutte le sue manifestazioni:
 - analisi tipologica dei consumi;
 - analisi dei potenziali di mercato (stima della domanda futura);
 - analisi dei gusti e delle preferenze dei consumatori;
 - analisi del comportamento di acquisto dei consumatori;
 - analisi delle preferenze di marca;
 - misurazione della notorietà e dell'immagine dell'impresa, dei suoi marchi o prodotti presso i consumatori finali;
 - analisi dei trend sociologici, culturali, psicologici e degli stili di vita dei consumatori:
- b) all'analisi della concorrenza:
 - analisi di benchmarking (confronto delle posizioni competitive);
 - analisi dei punti di forza e di debolezza rispetto ai concorrenti;
 - stima del potenziale competitivo di nuovi entranti, anche da altri settori;
 - posizionamento dei prodotti dell'azienda rispetto ai concorrenti;
 - analisi del venduto per prodotto o marca;
 - analisi volte alla misurazione della soddisfazione dei clienti e della qualità percepita dei prodotti (*customer satisfaction analysis*);
- c) all'analisi del settore della commercializzazione (distribuzione):
 - analisi tipologica dei canali commerciali;
 - individuazione di nuovi canali commerciali;
 - analisi del venduto per canale;
 - stima del potenziale dei canali commerciali;
 - studi sull'andamento delle diverse forme distributive;
 - analisi dei fattori di competitività all'interno dei diversi punti vendita, con particolare riferimento alla grande distribuzione;
- d) all'analisi del macro-ambiente e dei trend generali dell'economia che possano influire sul comportamento di marketing dell'impresa.

2) Politiche di prodotto

Possono comprendere:

- a) iniziative legate al lancio di nuovi prodotti, compresi gli studi di fattibilità e le analisi volte a dimostrare l'opportunità di mercato;
- b) azioni che riguardano l'innovazione di prodotto, e in generale tutti i miglioramenti atti a rendere più vendibile un prodotto sul mercato, rispetto anche alle richieste provenienti dalla grande distribuzione o direttamente dai

consumatori finali;

- c) azioni che riguardano il riequilibrio del portafoglio dei prodotti (completamento, estensione, approfondimento delle linee);
- d) azioni legate al *packaging*, al *design* e a tutto quanto riguarda l'apparenza fisica del prodotto.

In ordine alle spese si considerano ammissibili solo quelle relative allo studio per l'innovazione escludendo quindi quelle relative agli impianti di produzione, alle realizzazioni e alle spese interne di gestione.

3) Politiche di promozione e pubblicità

Possono comprendere:

- a) studi di progettazione di campagne pubblicitarie;
- b) acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura;
- c) spese di realizzazione e produzione di spot o comunicati pubblicitari di qualsiasi genere;
- d) partecipazione a manifestazioni fieristiche di carattere internazionale, comprese le attività di predisposizione dei relativi materiali promozionali e di supporto;
- e) sponsorizzazioni sportive e culturali;
- f) creazione di marchi o logotipi, progetti grafici e di design applicato a qualsiasi elemento di *visual*:
- g) realizzazione di cataloghi, brochure o depliant promozionali, comprese tutte le spese di progettazione, realizzazione e stampa;
- h) iniziative promozionali presso i punti di vendita, comprendenti la realizzazione di materiali promozionali e le spese di progettazione;
- i) azioni di marketing diretto, a clienti attuali o potenziali, comprese le spese di progettazione e gli studi di fattibilità, tramite posta, telefono o visita personale.

In ordine alle spese riguardanti la partecipazione a fiere, sono ammesse le sole voci relative a:

- affitto area:
- allestimento stand:
- trasporto merci e allestimenti
- assistenza esterna stand.

4) Pubbliche relazioni

Possono comprendere:

- a) progetto e realizzazione di comunicati stampa;
- b) organizzazione di incontri con la stampa al fine di promuovere prodotti o iniziative commerciali;
- c) partecipazione e realizzazione di attività convegnistiche, culturali, sociali con lo scopo di promuovere l'immagine e la notorietà dell'azienda.

5) Politiche di Web-marketing

Possono comprendere:

- a) progettazione, realizzazione e aggiornamento di un sito Internet relativo all'azienda o ai suoi prodotti;
- b) gestione del data-base legato al sito;
- c) azioni promozionali volte alla diffusione della conoscenza del sito aziendale;

- d) gestione di attività di contatto diretto con la clientela via Internet (forum, *chat*, ricerche di mercato on-line);
- e) attivazione di canali di vendita on-line (progetti di *e-commerce*), compresi i costi di progettazione, sperimentazione e sviluppo di iniziative on-line.

6) Politiche commerciali e di gestione dei canali distributivi

Possono comprendere:

- a) progettazione di reti commerciali alternative a quelle esistenti;
- b) progetti di formazione e addestramento della forza vendita in relazione a innovazioni nella politica commerciale o di prodotto;
- c) ridefinizione della struttura commerciale, a partire dalla gestione della rete di agenti fino a progetti relativi a strutture fisiche;
- d) interventi promozionali all'interno della grande distribuzione (*trade marketing*), comprendenti azioni di *merchandising*, di *visual space management* e di *point of presence* (POP) all'interno dei punti vendita.

7) Pianificazione di marketing

Possono comprendere:

- a) realizzazione di progetti di commercializzazione ivi compresa l'analisi economico/finanziaria legata all'effettuazione di iniziative commerciali (budget, previsioni di redditività, incidenza sui costi);
- b) pianificazione mezzi pubblicitari e consulenza in genere su progetti di comunicazione;
- c) consulenze sulla determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- d) formazione e addestramento di personale addetto alla gestione dei rapporti con la clientela, diretti o attraverso mezzi di supporto (telefono, posta, *e-mail*);
- e) formazione del personale che l'azienda intende inserire stabilmente o temporaneamente nel proprio organigramma commerciale/marketing.
- 5. Relativamente a tutte le attività elencate al precedente comma 4 non sono ammissibili:
- a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale: sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie e altre):
- b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi);
- c) non è agevolabile la cessione di beni e la prestazione di servizi tra:
 - coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
 - società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
 - soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
 - società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.

È fatto salvo il caso di prestazione di servizi in cui il rapporto fra il soggetto istante e il soggetto venditore si possa considerare una forma tecnica non speculativa, dimostrata attraverso la presentazione di puntuale documentazione di spesa dei costi sostenuti dal soggetto venditore.

Art. 5 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione:

| SPESA AMMISSIBILE AD AGEVOLAZIONE | IMPORTO | |
|-----------------------------------|---|--|
| Minima | euro 50.000 | |
| Massima | 6% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni*) moltiplicato per ogni anno di durata del progetto | |

^{*)} I ricavi delle vendite e delle prestazioni di riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio disponibile antecedente alla data di presentazione della domanda. Possono essere considerati quali ricavi delle vendite e delle prestazioni di riferimento quelli dell'anno in cui si conclude il progetto qualora il richiedente sia una nuova impresa o un nuovo consorzio e presenti un dettagliato piano previsionale che giustifichi adeguatamente e renda credibile nei suoi elementi essenziali un consistente aumento dei ricavi stessi.

Nel caso di cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese i ricavi delle vendite e delle prestazioni di riferimento sono la somma dei ricavi delle imprese aderenti.

2. I limiti indicati al punto precedente devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Art. 6 Misura delle agevolazioni

1. La misura dell'agevolazione per le attività previste dal progetto è variabile in funzione della disponibilità finanziaria con un massimo del 50 per cento, concessa a titolo di "de minimis", ad eccezione delle voci indicate nella seguente tabella, per le quali l'agevolazione è concessa nella misura massima del 50 per cento non a titolo di "de minimis".

| Studi e ricerche di mercato | purché tali attività si riferiscano al lancio | |
|---|---|--|
| Politiche di prodotto | di un nuovo prodotto o all'introduzione di | |
| Pianificazione di marketing | un prodotto esistente su un nuovo mercato | |
| Partecipazione a manifestazioni fieristiche | limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o esposizione e con riferimento ai costi aggiuntivi sostenuti per affitto area, trasporto merci, allestimenti e assistenza esterna stand | |

2. L'agevolazione non può superare i 250.000 euro per ciascun progetto imprenditoriale di commercializzazione.

¹⁾ Ai sensi del Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

- 3. L'agevolazione potrà venir ridotta nella stessa percentuale nei confronti di tutti i richiedenti sulla base delle domande presentate e delle risorse disponibili ogni anno.
- 4. Nel caso in cui il soggetto richiedente avesse già raggiunto il tetto massimo previsto per gli aiuti a titolo di "de minimis", il contributo potrà comunque essere concesso per le attività agevolabili ai sensi della tabella di cui al comma 1. La documentazione prevista dal successivo articolo 9 per l'erogazione del contributo dovrà essere comunque presentata anche per le attività agevolabili a titolo di "de minimis".

Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

- 1. Le domande di concessione dell'agevolazione ed i relativi allegati vanno presentati, secondo i modelli appositamente predisposti, alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno.
 - 2. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
- a) progetto di commercializzazione con annessa relazione tecnico-economica e finanziaria:
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
 - 1) di non avere in corso procedure concorsuali;
 - 2) di non avere presentato o di avere rinunciato ad eventuali altre domande di agevolazione per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
 - 3) gli eventuali aiuti accordati al richiedente da qualsiasi ente a titolo di "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari. Nel caso in cui il richiedente fosse un'ATI devono essere presentate dichiarazioni relative a tutte le imprese aderenti;
- c) dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge e di cui ai presenti criteri, compreso l'obbligo di tempestiva comunicazione alla struttura degli aiuti a titolo "de minimis" accordati da qualsiasi ente dal momento della domanda a quella della concessione della presente agevolazione;
- d) per spesa prevista superiore a 250.000 euro, qualora non siano già depositati presso l'ente istruttore, copia semplice degli ultimi due bilanci approvati e delle relazioni accompagnatorie. Per le imprese che non hanno l'obbligo di depositare il bilancio, copia semplice del libro inventari relativo agli ultimi due esercizi. Per le imprese che nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia semplice dell'ultima dichiarazione dei redditi.
- 3. Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione prevista a corredo della domanda non siano complete viene disposto, previa formale richiesta ad integrarle entro il termine perentorio di trenta giorni, il non accoglimento della domanda; l'integrazione deve in ogni caso avvenire nel rispetto delle scadenze previste per la presentazione delle domande.

RIFERIMENTO: 2007-S039-00511

- 4. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell'agevolazione.
- 5. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata solamente una domanda di agevolazione per gli interventi di cui al presente Capo 2.

Istruttoria delle domande

- 1. L'istruttoria è compiuta secondo quanto previsto dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23. I termini del procedimento inizieranno a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.
- 2. Vista la particolare complessità delle domande di agevolazione le stesse possono essere sottoposte al parere di un esperto in materia di marketing, ai sensi dell'articolo 14 della Legge, appositamente nominato dalla Camera di Commercio I.A.A..
- 3. Le iniziative di spesa prevista superiore ai 250.000 euro sono soggette alla valutazione economica finanziaria sulla base degli indirizzi approvati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1435 del 20 giugno 2003 e s.m..

Art. 9

Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

- 1. Le agevolazioni vengono liquidate secondo le seguenti modalità:
- 50% a titolo di anticipo, dietro presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari al 120% dell'importo dell'anticipo;
- 50% a saldo, dietro presentazione di:
 - idonea documentazione di spesa (fatture o documentazione equipollente) quietanzata atta a comprovare l'effettiva realizzazione del progetto e la corrispondenza con quanto indicato nel progetto esecutivo iniziale;
 - relazione finale che contenga i dati consuntivi e le valutazioni finali;
 - dichiarazione attestante la funzionalità delle spese effettuate alla realizzazione del progetto.

Tale documentazione deve essere presentata entro sei mesi (salvo motivata richiesta di deroga) dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa pena la revoca totale del contributo concesso.

2. La Camera di Commercio I.A.A. è autorizzata ad ammettere eventuali modifiche derivanti da variazioni tra il progetto iniziale e il consuntivo finale, purché tali variazioni siano motivate, non comportino alcun mutamento di finalità ed obiettivi e non evidenzino sostanziali modificazioni nei contenuti rispetto alla previsione iniziale. Fermo restando l'importo totale, le modifiche possono essere solo di tipo compensativo tra le diverse macrovoci di spesa esistenti e nell'ambito di una

RIFERIMENTO: 2007-S039-00511

percentuale massima del 30 per cento, ad eccezione delle spese finanziate a titolo di "de minimis" che non possono essere incrementate.

3. Per le iniziative di spesa superiore ai 250.000 euro la liquidazione del saldo è inoltre vincolata all'esibizione della documentazione relativa all'assolvimento delle eventuali prescrizioni specifiche previste al successivo articolo 11, comma 4, poste in fase di concessione dell'agevolazione. Nel caso in cui la durata delle prescrizioni fosse maggiore rispetto al termine di rendicontazione si procederà alla liquidazione del saldo previo controllo di inizio del rispetto delle prescrizioni, fermo restando che i controlli continueranno sino al termine delle prescrizioni come previsto dal successivo articolo 11, comma 4.

Art. 10

Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative

- 1. Sono riconosciuti i costi sostenuti a partire dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande.
- 2. Le iniziative devono essere effettuate entro la data prevista di ultimazione del progetto stesso, fatta salva la possibilità di prorogare per una sola volta il termine finale, previa richiesta motivata da presentare entro la scadenza originariamente stabilita e previo assenso della Camera di Commercio I.A.A.. La durata massima della proroga è di sei mesi.

Art. 11

Obblighi e revoche

- 1. In caso di mancata esecuzione del progetto di commercializzazione ammesso all'intervento pubblico o di esecuzione parziale, tale da non rispettare quanto disposto all'articolo 4 commi 1, 2 e 3, si procede alla revoca totale dell'agevolazione e al recupero della somma eventualmente erogata.
- 2. In caso di esecuzione parziale del progetto, tale da rispettare quanto disposto all'articolo 4 commi 1, 2 e 3, non si procede al recupero parziale della somma erogata nel caso in cui l'agevolazione concessa non superi il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta. In caso di recupero parziale l'agevolazione effettiva dovrà essere pari al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute. Se la spesa ammissibile non raggiunge i limiti minimi stabiliti dal presente provvedimento, il contributo è interamente revocato.
- 3. Nel caso il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, gli importi erogati in eccesso sono restituiti maggiorati dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.
- 4. Nel caso di iniziative di spesa superiori ai 250.000 euro di cui al precedente articolo 8, comma 3, la concessione dell'agevolazione potrà essere subordinata all'apposizione di vincoli economico-finanziari in relazione alle specifiche situazioni aziendali dei soggetti richiedenti. Se l'impresa non rispetta i

vincoli finanziari, previa diffida fissando un congruo termine per regolarizzare la posizione, è disposta la revoca dell'agevolazione in proporzione al periodo di inadempimento. Nel caso l'inadempimento sia tale da compromettere la situazione economico-finanziaria-patrimoniale dell'impresa l'agevolazione è interamente revocata.

- 5. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, si dà comunicazione all'impresa, che può controdedurre.
- 6. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:
- a) mancata accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, ai presenti criteri e al provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) mancata tempestiva comunicazione (entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento) alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. In tal caso la revoca non sarà totale ma proporzionale in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;
- c) mancata messa a disposizione della Camera di Commercio I.A.A., nel caso previsto al precedente articolo 8, comma 4, (iniziative di spesa superiore ai 250.000 euro) e su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto;
- d) violazione del divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e dell'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
- e) violazione dell'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, qualora l'ente istruttore ne richieda la presentazione.
- 7. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale la Giunta provinciale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 della Legge, può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

Art. 12

Trasferimento delle agevolazioni

- 1. Può essere trasferita la parte residua dei contributi concessi all'impresa originaria richiedente, a condizione che l'imprenditore subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi.
- 2. Non determina cessione di azienda l'operazione di ristrutturazione del gruppo secondo logiche di società di partecipazione.
 - 3. La richiesta di trasferimento deve essere presentata entro 12 mesi dal

verificarsi del presupposto: decorso tale termine la domanda è irricevibile. Nel caso in cui il presupposto per il trasferimento emerga da atti che il soggetto richiedente o il beneficiario delle agevolazioni ha già depositato, per altre finalità, presso il medesimo settore competente, il termine di 12 mesi per la presentazione della richiesta decorre dalla data di ricezione da parte del soggetto stesso della richiesta di informazioni formulata dalla struttura competente.

4. Il trasferimento delle agevolazioni è disposto in base a documentazione comprovante la nuova situazione aziendale.

ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

Art. 13 Soggetti beneficiari

- 1. Sono soggetti beneficiari:
- le piccole e medie imprese nonché associazioni temporanee di imprese (ATI) costituite dalle stesse;
- le cooperative costituite da almeno 20 piccole e medie imprese, aventi quale finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate;
- i consorzi e le società consortili costituiti da almeno 20 piccole e medie imprese aventi quale finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate e con un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 10.000 euro.

La cooperativa, il consorzio, la società consortile, l'ATI e le imprese beneficiarie dei contributi devono avere sede legale in Trentino ed essere iscritte nel Registro delle imprese della provincia di Trento, essere in regola con il pagamento del diritto camerale e la loro attività, principale o secondaria, deve rientrare nella seguente tabella:

| | CODICI ATECO 2002 | | |
|------|---------------------------------------|--|--|
| С | ESTRAZIONE DI MINERALI | | |
| D | ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | | |
| G | COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO | | |
| K 72 | INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE | | |
| K 74 | ATTIVITA' DI SERVIZI ALLE IMPRESE | | |

- 2. I soggetti beneficiari non debbono avere in corso procedure concorsuali.
- 3. Nel caso in cui una singola azienda aderisca nello stesso anno solare a più cooperative, consorzi o società consortili beneficiari dell'agevolazione, la stessa godrà esclusivamente degli aiuti previsti nella prima concessione.

Attività oggetto di finanziamento

- 1. Per la cooperativa, il consorzio o la società consortile si ammettono le spese relative alle attività di commercializzazione verso paesi extracomunitari indicate ai commi 4 e 5 del precedente articolo 4 da effettuarsi nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
- 2. Le cooperative, i consorzi o le società consortili possono presentare domanda di agevolazione per le piccole e medie imprese associate relativa alle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di cui all'articolo 4, comma 4, macrovoce 3), secondo capoverso, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Le singole piccole e medie imprese e le ATI possono presentare domanda di agevolazione di cui al presente comma anche direttamente alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Per ogni impresa verranno finanziate al massimo cinque partecipazioni alla medesima fiera.

3. Le attività finanziabili relative ai commi 1 e 2 del presente articolo debbono riguardare i beni prodotti nel territorio della provincia. Per beni prodotti nel territorio della provincia si intendono i prodotti la cui componente caratterizzante che ne definisce l'identità sia sviluppata all'interno del territorio della provincia di Trento

Art. 15 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione

| Spesa ammissibile ad agevolazione | le ad agevolazione Importo | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|
| Minima | euro 50.000 | |
| Massima | euro 2.500.000 | |

- 2. I limiti indicati al comma precedente devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.
- 3. Per quanto riguarda l'attività dell'art. 14, comma 2, la spesa ammissibile annua per singola impresa deve essere compresa fra un minimo di 5.000 euro per ogni singola manifestazione fieristica ed un massimo complessivo di 150.000 euro.

Art. 16 Misura delle agevolazioni

1. La misura dell'agevolazione per le attività previste è variabile, in funzione della disponibilità finanziaria, con un massimo del 50 per cento, concessa a titolo di "de minimis", ad eccezione delle voci indicate nella seguente tabella, per le quali l'agevolazione è concessa nella misura massima del 50 per cento non a titolo di "de minimis"²:

| Studi e ricerche di mercato | purché tali attività si riferiscano al lancio di | |
|---|--|--|
| Politiche di prodotto | un nuovo prodotto o all'introduzione di un | |
| Pianificazione di marketing | prodotto esistente su un nuovo mercato | |
| Partecipazione a manifestazioni fieristiche | limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o esposizione e con riferimento ai costi aggiuntivi sostenuti per affitto area, trasporto merci, allestimenti e assistenza esterna stand | |

- 2. L'agevolazione potrà venir ridotta nella stessa percentuale nei confronti di tutti i richiedenti sulla base delle domande presentate e delle risorse disponibili ogni anno.
- 3. I contributi concessi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche dovranno finanziare in via prioritaria gli oneri sostenuti dalle imprese per la prima partecipazione ad una determinata fiera o esposizione. Le percentuali di agevolazione risultano essere le seguenti:

| Partecipazione ³ | Percentuale di finanziamento |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 ^a partecipazione | 50 % |
| 2 ^a partecipazione | 50 % |
| 3 ^a partecipazione | 50 % |
| 4 ^a partecipazione | 25 % |
| 5 ^a partecipazione | 25 % |
| dalla 6 ^a in poi | nessun finanziamento |

Art. 17 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

1. Le domande di concessione dell'agevolazione ed i relativi allegati vanno presentati, secondo i modelli appositamente predisposti, alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento delle attività. Le domande presentate al di fuori di tali termini sono dichiarate irricevibili e restituite al richiedente.

RIFERIMENTO: 2007-S039-00511

²⁾ Ai sensi del Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

³ Il numero di partecipazioni viene calcolato sulla base delle manifestazioni fieristiche agevolate ai sensi dell'articolo 7 della l.p. n. 6/1999.

L'istruttoria è compiuta secondo quanto previsto dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23. I termini del procedimento inizieranno a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Sono riconosciuti i costi sostenuti a partire dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande.

- 2. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
- a) relazione sulle attività di commercializzazione verso paesi extracomunitari che verranno effettuate direttamente dalla cooperativa, dal consorzio o dalla società consortile;
- b) piano delle manifestazioni fieristiche di carattere internazionale a cui partecipano le singole imprese con i relativi costi previsti;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare o della cooperativa, del consorzio o della società consortile , attestante:
 - 1) di non avere in corso procedure concorsuali;
 - di non avere presentato o di avere rinunciato ad eventuali altre domande di agevolazione per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità. La dichiarazione deve valere anche per le imprese associate beneficiarie indirettamente dell'agevolazione;
 - 3) gli eventuali aiuti accordati al richiedente da qualsiasi ente a titolo di "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari. Nel caso in cui il richiedente fosse un'ATI devono essere presentate dichiarazioni relative a tutte le imprese aderenti;
 - 4) che la dimensione delle imprese associate partecipanti alle manifestazioni fieristiche di cui alla precedente lettera b) è piccola o media.

 Le singole piccole e medie imprese nonché le ATI, che presentano domanda di agevolazione direttamente alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, dovranno invece fornire i dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa.
- d) dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge e di cui ai presenti criteri, compreso l'obbligo di tempestiva comunicazione (sino alla concessione dell'agevolazione) alla struttura degli ulteriori aiuti a titolo "de minimis" accordati alla cooperativa, al consorzio, alla società consortile o alle imprese beneficiari dell'agevolazione.
- 3. Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione prevista a corredo della domanda non siano complete viene disposto, previa formale richiesta ad integrarle entro il termine perentorio di trenta giorni, il non accoglimento della domanda.
- 4. Non sono ammesse domande integrative; per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell'agevolazione.
- 5. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata solamente una domanda di agevolazione per gli interventi di cui ai presenti criteri.

RIFERIMENTO: 2007-S039-00511

Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni vengono liquidate secondo le seguenti modalità:

50% a titolo di anticipo, dietro presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari al 120% dell'importo dell'anticipo;

50% a saldo, dietro presentazione di:

- idonea documentazione di spesa quietanzata;
- relazione generale sull'attività svolta;
- dichiarazione attestante la funzionalità delle spese effettuate alla realizzazione del progetto.
- 2. Nel caso di oneri sostenuti dalle singole imprese associate la cooperativa, il consorzio o la società consortile dovranno presentare, in sostituzione della documentazione di spesa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai costi sostenuti dalle singole imprese, distinti per tipologia di spesa. La dichiarazione dovrà inoltre attestare la regolarità della documentazione presentata alla cooperativa, al consorzio o alla società consortile dalle imprese associate nonché la funzionalità delle spese effettuate alla realizzazione del progetto. Copia della documentazione probatoria deve essere tenuta a disposizione presso la cooperativa, il consorzio o la società consortile per ogni eventuale controllo.
- 3. Tale documentazione deve essere presentata entro sei mesi (salvo motivata richiesta di deroga) dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa pena la revoca totale del contributo concesso.
- 4. La Camera di Commercio I.A.A. è autorizzata ad ammettere eventuali modifiche derivanti da variazioni tra le attività di commercializzazione previste e il consuntivo finale, purché tali variazioni siano motivate, non comportino alcun mutamento di finalità ed obiettivi e non evidenzino sostanziali modificazioni nei contenuti rispetto alla previsione iniziale. Fermo restando l'importo totale, le modifiche possono essere solo di tipo compensativo tra le diverse macrovoci di spesa esistenti e nell'ambito di una percentuale massima del 30 per cento, ad eccezione delle spese finanziate a titolo di "de minimis" che non possono essere incrementate.
- 5. La Camera di Commercio I.A.A. è autorizzata ad ammettere eventuali modifiche derivanti da variazioni tra il piano delle manifestazioni fieristiche e il consuntivo finale, qualora tali variazioni siano relative alla medesima impresa e nel limite dell'importo concesso. La partecipazione a manifestazioni fieristiche non previste dovrà essere comunicata prima della partecipazione stessa e non oltre il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

Art. 19

Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative devono essere effettuate a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda e devono essere concluse entro il

Obblighi e revoche

- 1. In caso di mancata o parziale esecuzione delle attività agevolate si procede alla revoca, rispettivamente totale o parziale, del contributo concesso. Se la spesa ammissibile non raggiunge i limiti minimi stabiliti dal presente provvedimento, il contributo è interamente revocato.
- 2. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, si dà comunicazione all'impresa, che può controdedurre.
- 3. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:
- a) mancata accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, ai presenti criteri e al provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) mancata tempestiva comunicazione (entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento) alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. In tal caso la revoca non sarà totale ma proporzionale in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;
- c) violazione del divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e dell'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
- d) violazione dell'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, qualora l'ente istruttore ne richieda la presentazione.
- 4. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale la Giunta provinciale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 della Legge, può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

Art. 21

Trasferimento delle agevolazioni

1. Nel caso di trasferimento delle agevolazioni si applica quanto previsto dal precedente articolo 12.

PROGETTI SETTORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 22

Soggetti beneficiari

- 1. Sono soggetti beneficiari gli enti e i soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali, anche non iscritti nel Registro delle imprese.
- 2. I settori economici provinciali sono individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione di approvazione dei progetti settoriali di commercializzazione. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale può individuare i settori economici provinciali prioritari da finanziare.
- 3. Gli enti e i soggetti sono rappresentativi di un settore economico quando la loro quota di produzione trentina sia pari almeno al 75 per cento della loro produzione complessiva e qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- sia presente un'unica organizzazione rappresentativa nel settore economico di riferimento;
- rappresentino almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile del settore economico in cui opera.
 - La produzione lorda vendibile di riferimento è quella dell'ultimo esercizio disponibile alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui non sia disponibile la produzione lorda vendibile si utilizzano i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

La produzione si considera trentina nel caso in cui la materia prima sia prodotta in Trentino o nel caso in cui la tipicità del processo di lavorazione e trasformazione svolto in Trentino sia prevalente rispetto alla provenienza delle materie prime.

- 4. I soggetti beneficiari non debbono avere in corso procedure concorsuali né essere stati sottoposti ad esecuzione immobiliare.
 - 5. Non si ammettono progetti del settore turistico.

Art. 23

Definizione e attività oggetto di finanziamento

- 1. Per «progetto settoriale di commercializzazione» si intende un complesso coordinato di iniziative volte allo sviluppo della commercializzazione dei beni prodotti nel territorio della provincia presentato in modo esauriente, qualificato, motivato e in modo da dimostrarne l'efficacia.
- 2. Il progetto di commercializzazione si distingue in due livelli pienamente integrati tra loro:
 - "strategico" volto a specificare la pianificazione di marketing (posizionamento di mercato e obiettivi di medio periodo) nei tre anni successivi a

quello di presentazione della domanda;

- "operativo" volto a specificare le azioni di marketing, coerenti con la pianificazione strategica triennale, da intraprendere nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Tali azioni sono oggetto di finanziamento sulla base dei presenti criteri.
- 3. Le attività finanziabili sono relative alle azioni di marketing di cui al precedente comma 2 (livello "operativo") da intraprendere nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, nel dettaglio possono essere le seguenti:

1) Studi e ricerche di mercato

Si riferiscono a tutte quelle analisi volte all'assunzione di dati ed informazioni utili alla migliore conoscenza del mercato sul quale un'azienda intende operare, direttamente utilizzabili all'interno dei processi decisionali attivati da chi gestisce l'impresa.

Esse possono essere riferite:

- a) all'analisi della domanda, in tutte le sue manifestazioni:
 - analisi tipologica dei consumi;
 - analisi dei potenziali di mercato (stima della domanda futura);
 - analisi dei gusti e delle preferenze dei consumatori;
 - analisi del comportamento di acquisto dei consumatori;
 - analisi delle preferenze di marca;
 - misurazione della notorietà e dell'immagine dell'impresa, dei suoi marchi o prodotti presso i consumatori finali;
 - analisi dei trend sociologici, culturali, psicologici e degli stili di vita dei consumatori;
- b) all'analisi della concorrenza:
 - analisi di benchmarking (confronto delle posizioni competitive);
 - analisi dei punti di forza e di debolezza rispetto ai concorrenti;
 - stima del potenziale competitivo di nuovi entranti, anche da altri settori;
 - posizionamento dei prodotti dell'azienda rispetto ai concorrenti;
 - analisi del venduto per prodotto o marca;
 - analisi volte alla misurazione della soddisfazione dei clienti e della qualità percepita dei prodotti (*customer satisfaction analysis*);
- c) all'analisi del settore della commercializzazione (distribuzione):
 - analisi tipologica dei canali commerciali;
 - individuazione di nuovi canali commerciali;
 - analisi del venduto per canale;
 - stima del potenziale dei canali commerciali;
 - studi sull'andamento delle diverse forme distributive;
 - analisi dei fattori di competitività all'interno dei diversi punti vendita, con particolare riferimento alla grande distribuzione;
- d) all'analisi del macro-ambiente e dei trend generali dell'economia che possano influire sul comportamento di marketing dell'impresa.

2) Politiche di prodotto

Possono comprendere:

a) iniziative legate al lancio di nuovi prodotti, compresi gli studi di fattibilità e le

- analisi volte a dimostrare l'opportunità di mercato;
- b) azioni che riguardano l'innovazione di prodotto, e in generale tutti i miglioramenti atti a rendere più vendibile un prodotto sul mercato, rispetto anche alle richieste provenienti dalla grande distribuzione o direttamente dai consumatori finali;
- c) azioni che riguardano il riequilibrio del portafoglio dei prodotti (completamento, estensione, approfondimento delle linee);
- d) azioni legate al *packaging*, al *design* e a tutto quanto riguarda l'apparenza fisica del prodotto.

In ordine alle spese si considerano ammissibili solo quelle relative allo studio per l'innovazione escludendo quindi quelle relative agli impianti di produzione, alle realizzazioni e alle spese interne di gestione.

3) Politiche di promozione e pubblicità

Possono comprendere:

- a) studi di progettazione di campagne pubblicitarie;
- b) acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura;
- c) spese di realizzazione e produzione di spot o comunicati pubblicitari di qualsiasi genere;
- d) partecipazione a manifestazioni fieristiche, comprese le attività di predisposizione dei relativi materiali promozionali e di supporto;
- e) sponsorizzazioni sportive, culturali o tecniche (intendendo con queste ultime la fornitura diretta di prodotti all'interno di manifestazioni istituzionali che prevedano la promozione del Trentino);
- f) creazione e realizzazione di marchi o logotipi, progetti grafici e di design applicato a qualsiasi elemento di *visual*;
- g) realizzazione di cataloghi, brochure o depliant promozionali, comprese tutte le spese di progettazione, realizzazione e stampa;
- h) realizzazione e acquisto di gadget per un importo unitario massimo di 50 euro;
- i) iniziative promozionali presso i punti di vendita, comprendenti la realizzazione di materiali promozionali e le spese di progettazione;
- l) azioni di marketing diretto, a clienti attuali o potenziali, comprese le spese di progettazione e gli studi di fattibilità, tramite posta, telefono o visita personale.

In ordine alle spese riguardanti la partecipazione a fiere, sono ammesse le sole voci relative a:

- affitto area:
- allestimento stand;
- acquisto strutture espositive (con obbligo di non allienazione per tre anni);
- trasporto merci e allestimenti;
- assistenza esterna stand.

4) Pubbliche relazioni

Possono comprendere:

- a) progetto e realizzazione di comunicati stampa;
- b) organizzazione di incontri con la stampa al fine di promuovere prodotti o iniziative commerciali;
- c) partecipazione e realizzazione di attività convegnistiche, culturali, sociali con lo scopo di promuovere l'immagine e la notorietà dell'azienda;

RIFERIMENTO: 2007-S039-00511

5) Politiche di Web-marketing

Possono comprendere:

- a) progettazione, realizzazione e aggiornamento di un sito Internet relativo all'azienda o ai suoi prodotti;
- b) gestione del data-base legato al sito;
- c) azioni promozionali volte alla diffusione della conoscenza del sito aziendale;
- d) gestione di attività di contatto diretto con la clientela via Internet (forum, *chat*, ricerche di mercato on-line);
- e) attivazione di canali di vendita on-line (progetti di *e-commerce*), compresi i costi di progettazione, sperimentazione e sviluppo di iniziative on-line.

6) Politiche commerciali e di gestione dei canali distributivi

Possono comprendere:

- a) progettazione di reti commerciali alternative a quelle esistenti;
- b) progetti di formazione e addestramento della forza vendita in relazione a innovazioni nella politica commerciale o di prodotto;
- c) ridefinizione della struttura commerciale, a partire dalla gestione della rete di agenti fino a progetti relativi a strutture fisiche;
- d) interventi promozionali all'interno della grande distribuzione (*trade marketing*), comprendenti azioni di *merchandising*, di *visual space management* e di *point of presence* (POP) all'interno dei punti vendita.

7) Pianificazione di marketing

Possono comprendere:

- a) realizzazione di progetti di commercializzazione ivi compresa l'analisi economico/finanziaria legata all'effettuazione di iniziative commerciali (budget, previsioni di redditività, incidenza sui costi);
- b) pianificazione mezzi pubblicitari e consulenza in genere su progetti di comunicazione;
- c) consulenze sulla determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- d) formazione e addestramento di personale addetto alla gestione dei rapporti con la clientela, diretti o attraverso mezzi di supporto (telefono, posta, *e-mail*);
- e) formazione del personale che l'azienda intende inserire stabilmente o temporaneamente nel proprio organigramma commerciale/marketing.
- 4. Relativamente a tutte le attività elencate nel precedente comma 3 non sono ammissibili:
- a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale: sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie e altre):
- b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi), fatto salvo l'acquisto di strutture espositive di cui al precedente comma 3, macrovoce 3), ultimo paragrafo;
- c) Non è agevolabile la cessione di beni e la prestazione di servizi tra:
 - coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
 - società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
 - soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
 - società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che

in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.

Sono fatti salvi i casi di sponsorizzazioni tecniche, di cui al precedente comma 3, macrovoce 3), lettera e), e la prestazione di servizi in cui il rapporto fra il soggetto istante e il soggetto venditore si possa considerare una forma tecnica non speculativa, dimostrata attraverso la presentazione di puntuale documentazione di spesa dei costi sostenuti dal soggetto venditore.

Art. 24 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione relativa ad azioni di marketing da intraprendere nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda:

| Spesa ammissibile ad agevolazione | Importo |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| minima | euro 50.000 |
| massima | 3 % della produzione lorda vendibile* |

^{*} La produzione lorda vendibile di riferimento è costituita dalla media dei dati degli ultimi tre anni disponibili al momento della domanda ed è riferita alla sommatoria delle produzioni lorde vendibili dei soggetti aderenti all'ente o soggetto rappresentativo richiedente. Nel caso in cui non sia disponibile la produzione lorda vendibile si utilizzano i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

- 2. Nel caso di circostanze eccezionali o straordinarie dovute a gravi avversità atmosferiche, calamità naturali, particolari difficoltà di mercato, causate da inconsuete e consistenti eccedenze di prodotto o conseguenti all'ingresso sul mercato di concorrenti rilevanti, la Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione il limite massimo di spesa ammissibile, in deroga a quanto indicato al precedente comma 1.
- 3. I limiti indicati al comma 1 devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Art. 25 Misura delle agevolazioni

- 1. La misura dell'agevolazione, che si applica alle spese ritenute ammissibili, risulta pari al 50 per cento.
- 2. La Giunta provinciale, nel rispetto delle Linee guida del progetto di marketing territoriale per il Trentino approvate con deliberazione n. 390 del 1 marzo 2002, con proprio provvedimento può subordinare o vincolare in tutto o in parte la concessione dell'agevolazione di cui al comma precedente a specifiche azioni di promozione del territorio trentino.

Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

- 1. Le domande di concessione dell'agevolazione ed i relativi allegati devono essere presentati, secondo i modelli appositamente predisposti, al Servizio provinciale competente entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di inizio delle attività previste.
- 2. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1 sono dichiarate irricevibili e restituite al richiedente.
 - 3. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
- a) piano di marketing strategico triennale con annesso progetto operativo annuale;
- b) relazione contenente informazioni economiche e organizzative del soggetto beneficiario;
- c) resoconto dell'eventuale progetto precedente contenente dati consuntivi e valutazioni finali;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, attestante:
 - 1) di non avere in corso procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari;
 - 2) di non avere presentato o di avere rinunciato ad eventuali altre domande di agevolazione per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
- e) dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge e di cui ai presenti criteri.
- 4. I progetti possono essere articolati in sottoprogetti, nel caso in cui l'associazione di riferimento che li presenta sia costituita da organizzazioni di produttori. I sottoprogetti realizzati dalle organizzazioni di produttori aderenti all'associazione di riferimento possono essere esaminati e valutati singolarmente, così come singolarmente può essere concesso ed erogato l'intervento contributivo spettante al sottoprogetto.
- 5. Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione prevista a corredo della domanda non siano complete viene disposto, previa formale richiesta ad integrarle entro il termine perentorio di quindici giorni, il non accoglimento della domanda.
- 6. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell'agevolazione.
- 7. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata solamente una domanda di agevolazione per gli interventi di cui al presente Capo 4.

Art. 27

Istruttoria delle domande

1. Vista la particolare complessità delle domande di agevolazione le stesse devono essere sottoposte al parere di un esperto in materia di marketing, ai sensi dell'articolo 7 della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, appositamente nominato dal dirigente del Servizio provinciale competente.

Art. 28

Priorità

- 1. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale dei contributi, fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di stabilire con proprio provvedimento l'adozione di criteri di priorità per il riparto dei fondi.
- 2. Nel caso di progetto presentato per la prima volta da enti o soggetti rappresentativi di nuovi settori si garantisce la percentuale del 50 per cento. La misura si applica per cinque anni.

Art. 29

Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

- 1. Le agevolazioni vengono liquidate annualmente secondo le seguenti modalità:
- 50% a titolo di acconto, ad avvenuta esecutività del provvedimento annuale di concessione dei finanziamenti, previa presentazione di idonea documentazione di spesa (fatture) quietanzata, per un importo pari almeno al 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento;
- 50% a saldo, ad integrale conclusione delle iniziative e previa verifica della restante documentazione di spesa quietanzata; per la liquidazione deve anche essere presentata una relazione conclusiva che contenga dati consuntivi e le valutazioni finali.
 - Tale documentazione deve essere presentata entro un anno dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa pena la revoca totale del contributo concesso.

In alternativa alla presentazione dell'idonea documentazione di spesa potrà essere presentata la seguente documentazione:

- per la quota d'acconto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti, con relativo prospetto dettagliato, di aver sostenuto almeno il 25 per cento delle spese ammesse a finanziamento;
- per il saldo:
- rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, delle spese sostenute relativamente all'attività oggetto di finanziamento;
- una relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la descrizione dell'attività svolta, l'imputabilità delle spese effettivamente sostenute all'attività oggetto di agevolazione, la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell'agevolazione;

- la relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, oppure la dichiarazione giurata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, oppure infine la relazione di una società di revisione contabile che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa e attesti la regolarità della documentazione comprovante le spese indicate nel rendiconto;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante dichiara che per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'agevolazione non ha fruito di altra agevolazioni prevista dalle leggi provinciali.
- 2. Il Servizio provinciale competente è autorizzato ad ammettere eventuali modifiche derivanti da variazioni tra il progetto operativo annuale iniziale e il consuntivo finale, purché tali variazioni siano motivate, non comportino alcun mutamento di finalità ed obiettivi e non evidenzino sostanziali modificazioni nei contenuti rispetto alle previsioni iniziali. Fermi restando gli importi totali annuali le modifiche possono essere solo di tipo compensativo tra le diverse macrovoci di spesa esistenti e nell'ambito di una percentuale massima del 30 per cento.

Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative

- 1. Le azioni di marketing oggetto di finanziamento devono essere effettuate a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda e devono essere concluse entro il 31 dicembre del medesimo anno solare.
- 2. Le azioni devono essere effettuate entro la data prevista di ultimazione del progetto stesso, fatta salva la possibilità di prorogare per una sola volta il termine finale, previa richiesta motivata da presentare entro la scadenza originariamente stabilita. La durata massima della proroga è di due mesi per le singole annualità.

Art. 31

Obblighi e revoche

- 1. In caso di mancata esecuzione del progetto di commercializzazione ammesso all'intervento pubblico o di esecuzione parziale, tale da non rispettare quanto disposto all'articolo 24 commi 1 e 2, si procede alla revoca totale dell'agevolazione e al recupero della somma eventualmente erogata.
- 2. In caso di esecuzione parziale del progetto, tale da rispettare quanto disposto all'articolo 24 commi 1 e 2, non si procede al recupero parziale della somma erogata nel caso in cui l'agevolazione concessa non superi il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta. In caso di recupero parziale l'agevolazione effettiva dovrà essere pari al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta. Se la spesa ammissibile non raggiunge i limiti minimi stabiliti dal presente provvedimento, il

contributo è interamente revocato.

- 3. Nel caso il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, gli importi erogati in eccesso sono restituiti maggiorati dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.
- 4. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, si dà comunicazione all'ente o soggetto rappresentativo, che può controdedurre.
- 5. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:
- mancata accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, ai presenti criteri e al provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) mancata tempestiva comunicazione (entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento) alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. In tal caso la revoca non sarà totale ma proporzionale in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;
- violazione del divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e dell'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
- d) violazione dell'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, qualora l'ente istruttore ne richieda la presentazione.
- 6. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale la Giunta provinciale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 della Legge, può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

Art. 32

Trasferimento delle agevolazioni

1. Nel caso di trasferimento delle agevolazioni si applica quanto previsto dal precedente articolo 12, in quanto compatibile.

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 33

Soggetti beneficiari

- 1. Sono soggetti beneficiari gli enti e i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 ⁴. Il possesso dei requisiti costituisce titolo per la rappresentatività, ai sensi dell'articolo 23 della Legge.
- 2. I soggetti beneficiari devono avere la sede legale o la residenza in provincia di Trento od avere organizzato in provincia almeno una manifestazione fieristica nei tre anni antecedenti la richiesta di finanziamento. Non debbono avere in corso procedure concorsuali né essere stati sottoposti ad esecuzione immobiliare.

Art. 34 Attività oggetto di finanziamento

1. Per ogni manifestazione fieristica sono ammesse per intero le spese relative a:

| area espositiva | affitto salone e spazi espositivi; noleggi strutture; noleggi attrezzature; allacciamenti e consumi utenze; predisposizione allacciamenti noleggi e assistenza); polizze assicurative; addobbi generali; pulizie; progettazione planimetrie; servizio vigili del fuoco. | elettrici | (compresi |
|-----------------|--|-----------|-----------|
|-----------------|--|-----------|-----------|

⁴) La legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 reca "Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali".

| allestimento stand | allestimento stand – strutture espositive; allestimento casette; pulizia stand; progettazione e consulenza per allestimenti. |
|----------------------------|---|
| promozione e pubblicità | acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura; spese di realizzazione di spot o comunicati pubblicitari di qualsiasi genere e mailing mirati; realizzazione di cataloghi, brochure o depliant promozionali comprese le spese di progettazione realizzazione e stampa; progettazione e realizzazione di comunicati stampa; azioni promozionali varie anche attraverso sito Internet; organizzazione di incontri con la stampa. |

- 2. Per ogni manifestazione fieristica sono ammesse al 50 per cento le spese relative a:
 - personale esterno;
 - manifestazioni collaterali.
- 3. Relativamente a tutte le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 non sono ammissibili:
- a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale: sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie e altre);
- b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi);
- c) non è agevolabile la prestazione di servizi tra:
 - coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
 - società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
 - soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
 - società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.
- 4. La manifestazione fieristica è esclusa dall'intervento finanziario qualora:
- la durata sia inferiore ai due giorni;
- gli stand espositivi con i rispettivi soggetti espositori diretti siano inferiori alle dieci unità;
- gli espositori residenti nel territorio della provincia di Trento non raggiungano il 25 per cento del totale degli espositori;
- venga accordato un intervento finanziario ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della Legge;
- 5. I motivi di esclusione di cui sopra si applicano sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione riferiti a ciascuna manifestazione:

| Spesa ammissibile ad agevolazione | Importo |
|-----------------------------------|--------------|
| minima | euro 15.000 |
| massima | euro 100.000 |

2. I limiti indicati al punto precedente devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Art. 36

Misura delle agevolazioni

- 1. L'agevolazione è concessa per un massimo di cinque edizioni a decorrere dall'anno 2007.
- 2. Per ogni manifestazione fieristica la misura dell'agevolazione, a titolo di "de minimis", è pari al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ad eccezione della prima richiesta di finanziamento di una nuova manifestazione per la quale la misura è pari al 50 per cento.

Art. 37

Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

- 1. Le domande di concessione dell'agevolazione e i relativi allegati devono essere presentate, secondo i modelli appositamente predisposti, al Servizio competente in materia di commercio entro il 20 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento della manifestazione. Entro lo stesso termine, al solo fine di poter accedere ai contributi, dovrà essere obbligatoriamente presentata la comunicazione prevista dall'articolo 8 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 ⁵.
- 2. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1 sono dichiarate irricevibili e restituite al richiedente.
 - 3. La domanda dovrà contenere:
 - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli eventuali aiuti accordati da qualsiasi ente a titolo di "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari:
 - dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge e di cui ai presenti criteri, compreso l'obbligo di tempestiva comunicazione alla struttura degli aiuti a titolo "de minimis" accordati da qualsiasi ente dal momento

Pag. 33 di 36 All. 002 RIFERIMENTO: 2007-S039-00511

⁵⁾ La legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 reca «Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali».

della domanda a quella della concessione dell'agevolazione.

- 4. Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione prevista a corredo della domanda non siano complete viene disposto, previa formale richiesta ad integrarle entro il termine perentorio di quindici giorni, il non accoglimento della domanda.
- 5. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell'agevolazione.

Art. 38

Priorità

1. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale dei contributi, fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di stabilire con proprio provvedimento l'adozione di criteri di priorità per il riparto dei fondi.

Art. 39

Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

- 1. Le agevolazioni sono liquidate in un'unica soluzione previa presentazione da parte del soggetto organizzatore della documentazione in originale delle spese sostenute e della copia semplice della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese, riferite a quelle ammesse a contributo.
- 2. Tale documentazione deve essere presentata entro sei mesi dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa pena la revoca totale del contributo concesso. È fatta salva la possibilità di prorogare il limite di ulteriori sei mesi previa motivata richiesta, da presentare entro la scadenza originariamente stabilita.

Art. 40

Revoche e riduzioni dei livelli di intervento

- 1. In caso di mancata o parziale esecuzione delle attività agevolate si procede alla revoca, rispettivamente totale o parziale, del contributo concesso. Se la spesa ammissibile non raggiunge i limiti minimi stabiliti dal presente provvedimento, il contributo è interamente revocato.
- 2. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, si dà comunicazione all'impresa, che può controdedurre.

- 3. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:
- mancata accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, ai presenti criteri e al provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) mancata tempestiva comunicazione (entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento) alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. In tal caso la revoca non sarà totale ma proporzionale in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;
- violazione del divieto di presentare altre domande di agevolazione per le medesime iniziative e dell'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
- d) violazione dell'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, qualora l'ente istruttore ne richieda la presentazione.
- 4. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale la Giunta provinciale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 della Legge, può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

Trasferimento delle agevolazioni

- 1. L'agevolazione concessa per una manifestazione fieristica può essere trasferita, previa rinunicia del soggetto originariamente beneficiario, a condizione che il soggetto subentrante:
- a) sia in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 34;
- b) abbia presentato la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 4 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 entro i termini stabiliti;
- c) non vi siano variazioni al piano finanziario originario;
- d) siano garantiti i settori merceologici indicati in origine.

RIFERIMENTO: 2007-S039-00511